



TEAMSYSYSTEM LABOUR REVIEW

| n. 293-294

In collaborazione con





La soluzione mobile per gestire processi e comunicazioni in ambito payroll e HR

L'applicazione mobile di TeamSystem HR è dedicata a tutti coloro che utilizzano il gestionale paghe di TeamSystem Studio o TeamSystem HR e che hanno l'esigenza di **rendere autonomi i propri dipendenti e collaboratori** nel:

- Gestire dati anagrafici o bancari
- Comunicare le attività svolte
- Richiedere ferie e permessi
- Consultare e condividere cedolino paga e Certificazione Unica (CU)
- Gestire timbrature e note spese.

L'applicazione mobile di TeamSystem HR **permette inoltre ai professionisti di offrire nuovi servizi ai propri clienti**: il consulente acquisisce velocemente i dati necessari per elaborare le buste paga e rende autonomi i dipendenti delle aziende nella loro consultazione.

Grazie poi alla nuova versione estesa dell'App, arricchita di numerose funzionalità aggiuntive, il dipendente può consultare da smartphone i documenti pubblicati dal gestionale TeamSystem Studio Paghe e scaricarli o condividerli in formato PDF.

I nuovi documenti pubblicabili dal gestionale Studio Paghe sono di tre tipologie:

- documenti prodotti dal gestionale
- documenti delle pratiche del collocamento (contratti di assunzione, variazioni di mansione, livello, etc.)
- documenti esterni al gestionale (newsletter, circolari, informative e ogni altro documento
- di dominio del professionista o dell'azienda)

Per maggiori informazioni:

<https://www.teamsystem.com/hr/app-mobile-teamsystem-hr>

Osservatorio del lavoro	2
Normativa e prassi in evidenza	
Bonus 200 euro: l'attesa circolare Inps	16
Emersione di lavoro irregolare: accredito contribuzione	33
Schede operative	
In Gazzetta il Decreto Semplificazioni	36
Indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti	40
Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti	43
Indicazione dei contratti collettivi nell'atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture	51
Contrattazione collettiva	
Rinnovi contrattuali marzo 2022	54
Scadenzario	
Principali scadenze dei mesi di agosto e settembre	58

Rapporto di lavoro

Misure anti-Covid negli ambienti di lavoro: aggiornato il protocollo

In data 30 giugno 2022 Governo e parti sociali hanno sottoscritto il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro", che aggiorna e rinnova i precedenti accordi e contiene le linee guida condivise tra le parti per agevolare le imprese nell'aggiornamento dei protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio. In particolare:

- l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove, comunque, non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del Rsp, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell'ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda;
- il lavoro agile rappresenta, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia. Pertanto, le parti sociali, auspicano che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento dello smart working emergenziale;
- le parti sociali chiedono che vi sia una proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione dei lavoratori fragili;
- sono costituiti nelle aziende i Comitati per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel protocollo di regolamentazione del 30 giugno 2022, con la partecipazione delle Rsa e dei Rls. Laddove non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito un Comitato territoriale composto dagli organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli Rlst e dei rappresentanti delle parti sociali. A livello territoriale o settoriale potranno essere costituiti appositi comitati a iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle Asle degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Governo, parti sociali, Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, 30/6/2022

Bonus 200 euro: aperta la procedura per inviare le domande

L'Inps, con messaggio n. 2580 del 27 giugno 2022, ha reso noto che è attivo il servizio on line per presentare la domanda per il bonus 200 euro da parte di:

- lavoratori domestici;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- autonomi occasionali privi di partita Iva;
- incaricati alle vendite a domicilio.

L'Istituto precisa che per i lavoratori domestici, che hanno tempo fino al 30 settembre 2022 per inoltrare la domanda, il pagamento sarà disponibile entro pochi giorni dalla domanda, già per il

mese di luglio.

Per le altre categorie di lavoratori il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 31 ottobre 2022 e il pagamento sarà disposto, come previsto dalla norma, a partire da ottobre prossimo. Per inoltrare la domanda è sufficiente collegarsi al sito www.inps.it e seguire il percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche". Una volta autenticati (con Spid, Cie o Cns), sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.

In alternativa al sito web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact center Multicanale, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). È possibile presentare domanda anche attraverso gli istituti di patronato.

Inps, messaggio, 27/6/2022, n. 2580

Bonus 200 euro: l'attesa circolare Inps

L'Inps, con circolare n. 73 del 24 giugno 2022, ha offerto gli attesi chiarimenti in merito all'erogazione del contributo una tantum di 200 euro disposto dal D.L. 50/2022.

Potranno ricevere il contributo i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, ai quali spetti, dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare, il diritto all'esonero contributivo dello 0,8%. Il datore riconoscerà in modo automatico il sostegno, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di RdC. In merito è stato emanato il messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022.

L'autodichiarazione non è necessaria per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Mef. Beneficeranno d'ufficio della misura, con la mensilità di luglio 2022, anche i residenti in Italia alla data del 1° luglio 2022 che risultino titolari di pensione; al fine di accedere all'indennità i suddetti trattamenti devono avere decorrenza entro il 30 giugno 2022 e il reddito personale Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non deve essere superiore, per l'anno 2021, a 35.000 euro. Tra i beneficiari del provvedimento rientrano anche quanti, nel mese di giugno, risultino titolari di NASpI e DIS-COLL, i beneficiari di disoccupazione agricola per il 2022 (di competenza 2021) e i beneficiari dell'indennità Covid-19 varata dai Decreti Sostegni e Sostegni-bis. Gli appartenenti a queste categorie non dovranno presentare alcuna domanda: il beneficio sarà erogato direttamente dall'Inps.

Dovranno, invece, presentare domanda all'Istituto entro il 30 ottobre 2022 i lavoratori:

- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021;
- stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro;
- a tempo determinato del settore agricolo;
- iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro;
- autonomi occasionali privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall'articolo 2222, cod. civ., iscritti alla Gestione separata alla data del 18 maggio 2022, che abbiano versato almeno un contributo mensile nel corso del 2021;
- incaricati di vendite a domicilio, iscritti alla Gestione separata alla data del 18 maggio 2022, che possano far valere per il 2021 un reddito superiore a 5.000 euro derivante da tale attività.

Il beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori domestici assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell'Inps, appartenenti alle categorie individuate dal vigente Ccnl, che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente, aventi

almeno un rapporto attivo alla data del 18 maggio 2022, un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro e che non siano titolari, al momento della presentazione della domanda, di altra attività di lavoro dipendente o di pensione. Da parte dei lavoratori domestici le istanze potranno essere trasmesse entro il 30 settembre 2022.

Il bonus sarà liquidato anche ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza, maggiorando la rata di luglio, qualora i membri del nucleo familiare non abbiano già beneficiato dello stesso contributo in quanto appartenenti alle altre categorie destinatarie del bonus.

Riassumendo, il calendario dei pagamenti è il seguente:

- a luglio 2022 sarà liquidata la prestazione ai lavoratori dipendenti, ai nuclei beneficiari di Rdc, ai domestici, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
- a ottobre 2022 la stessa misura sarà erogata ai titolari di NASpI, DIS-COLL, alla platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle ex indennità Covid 2021 e ai lavoratori appartenenti alle categorie chiamate a presentare domanda.

Inps, circolare, 24/6/2022, n. 73

Bonus 200 euro: fac simile di dichiarazione del lavoratore

L'Inps, con messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022, ha ricordato che, ai fini della liquidazione del bonus 200 euro ex D.L. Aiuti da parte del proprio datore di lavoro, il lavoratore deve presentare allo stesso una dichiarazione, con la quale attesta di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18, D.L. 50/2022, ossia di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza. Si tratta delle categorie per le quali è previsto che sia l'Inps a erogare a luglio l'indennità una tantum, ai sensi dell'articolo 32, D.L. 50/2022 (incompatibile con la modalità di pagamento prevista dall'articolo 31, D.L. 50/2022).

L'Inps propone, in allegato al messaggio, un fac-simile di dichiarazione, precisando che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Inps, messaggio, 24/6/2022, n. 2559

Congruità manodopera in edilizia: percentuali del costo del lavoro per le categorie specialistiche OS

Ance, Legacoop produzione e servizi, Agci-produzione e lavoro, Confcooperative lavoro e servizi, Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Fiae Casartigiani, Clai edilizia, Confapi Aniem, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, con accordo del 24 giugno 2022, hanno definito le percentuali di incidenza della manodopera in edilizia per le categorie specialistiche OS, approvando una specifica tabella in allegato all'accordo per tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro venga effettuata dal 1° agosto 2022.

Le parti sociali hanno convenuto, altresì, che per gli appalti, anche in corso, di lavori rientranti nella categoria generale OG3 (Opere stradali, ponti, età...), le Casse edili e le Edilcasce dovranno applicare, nei lavori di bitumatura, una specifica sottocategoria con indice di congruità pari al 6%.

Ance, Legacoop produzione e servizi, Agci-produzione e lavoro, Confcooperative lavoro e servizi, Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Fiae Casartigiani, Clai edilizia, Confapi Aniem, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, accordo, 24/6/2022

Decreto Semplificazioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato sulla G.U. n. 143 del 21 giugno 2022 il D.L. 73 del 21 giugno 2022, che contiene misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria

dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. In particolare, viene previsto:

- disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti del settore pubblico;
- sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico;
- semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro;
- proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale aiuti.

D.L. 21/6/2022, n. 73; G.U. 21/6/2022, n. 143

UniEmens: modifiche strutturali a partire da giugno 2022

L'Inps, con messaggio n. 2519 del 21 giugno 2022, ha illustrato le modifiche strutturali apportate al flusso UniEmens a partire dalle denunce con competenza giugno 2022, precisando i 2 ambiti su cui si è intervenuti:

- il primo riguarda sia i flussi UniEmens "standard" della Gestione privata sia il flusso UniEmens-CIG (UNI41), utilizzato per esporre in UniEmens le informazioni relative al pagamento diretto Cig e Fondi di solidarietà al fine di aumentare la capacità descrittiva della struttura <InfoAggCausaliContrib>;
- il secondo riguarda esclusivamente il flusso UniEmens-CIG (UNI41), relativamente alle modalità di esposizione dei conguagli degli Anf.

Inps, messaggio, 21/6/2022, n. 2519

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti: ulteriori precisazioni

L'Inps, con messaggio n. 2505 del 21 giugno 2022, in relazione al messaggio n. 2397/2022, ha precisato quale sia "la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022" nella quale riconoscere l'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, così come indicato dall'articolo 31, D.L. 50/2022. L'Istituto, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, chiarisce che la retribuzione nella quale riconoscere l'indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei Ccnl, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022. Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022.

Stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento dell'indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, la predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, D.L. 50/2022, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - Cigo/Cigs, Fis o Fondi di solidarietà, Cisoa - o congedi).

Il messaggio, alla luce dei chiarimenti forniti, riporta le istruzioni operative aggiornate.

Inps, messaggio, 21/6/2022, n. 2505

Lavoratori agricoli: retribuzioni giornaliere 2022

Il Ministero del lavoro, con D.D. 373 del 17 giugno 2022, ha indicato le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l'anno 2022, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, che sono stabilite, per le singole Province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.D. 17/6/2022, n. 373

Distacco nell'ambito di un contratto di rete: utilizzo del modello Unirete

L'INL, con nota n. 1229 del 16 giugno 2022, in relazione al distacco nell'ambito di un contratto di rete e all'utilizzo della modulistica di cui al D.M. 205/2021 nelle ipotesi in cui operi una rete con soggettività giuridica, ha precisato che le imprese della rete devono utilizzare il modello Unirete sia per i distacchi intra-rete sia fuori dalla rete, ma sempre ed esclusivamente in relazione a lavoratori in regime di codatorialità. Il modello Unirete va, dunque, utilizzato nel caso in cui un lavoratore in regime di codatorialità sia distaccato presso un'impresa appartenente alla rete (evidentemente non co-datore) oppure a impresa non appartenente alla rete, mentre, nel caso in cui il distacco coinvolga lavoratori non in codatorialità, occorre utilizzare il modello Unilav tradizionale.

In relazione alla rete-soggetto, giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle aziende retiste, in quanto dotata di personalità giuridica propria e avente, quindi, facoltà di assumere direttamente i propri dipendenti da impiegare nella realizzazione degli obiettivi prefissati nel programma di rete, viene chiarito che la "messa a fattor comune" dei dipendenti nell'ambito di una rete-soggetto sia consentita laddove le parti contraenti abbiano scelto di aderire al regime di codatorialità nella gestione dei rapporti di lavoro; ciò in quanto l'articolo 30, comma 4-ter, D.Lgs. 276/2003, non condiziona l'ammissibilità del regime di codatorialità alla natura giuridica della rete. Di conseguenza, non essendovi un'esplicita esclusione normativa, le aziende in rete potranno impiegare i lavoratori in forza a una rete soggetto, come pure i dipendenti delle altre imprese retiste, purché abbiano sottoscritto un accordo di codatorialità, previsto e regolamentato nel contratto di rete. In tale ipotesi, come per la rete-contratto, sarà necessario ottemperare agli obblighi di comunicazione tramite il modello Unirete, nei termini e con le modalità di cui al D.M. 205/2021 e secondo le indicazioni operative fornite con la nota n. 315/2022, tenendo altresì conto, per quanto concerne l'individuazione dell'impresa di riferimento ai fini dell'inquadramento previdenziale e assicurativo, dei criteri fissati all'articolo 3, D.M. 205/2021.

INL, nota, 16/6/2022, n. 1229

Ucraina: orientamenti CE per aiutare i rifugiati ad accedere a lavoro, formazione e apprendimento

In data 14 giugno 2022 la Commissione Europea ha pubblicato una comunicazione contenente orientamenti per aiutare le persone in fuga dalla guerra in Ucraina ad accedere a posti di lavoro, formazione e apprendimento degli adulti, al fine di garantire un'integrazione rapida ed efficace nel mercato del lavoro, comprendere e riconoscere le competenze e le qualifiche formali delle persone, migliorare le competenze esistenti e l'acquisizione di nuove competenze. Gli orientamenti presentati descrivono le misure che possono essere adottate dagli Stati membri sulla base degli insegnamenti tratti e delle migliori pratiche raccolte finora, nonché sulla base delle misure già adottate a livello dell'UE, per integrare nel mercato del lavoro le persone che arrivano dall'Ucraina e sostenerne l'accesso all'istruzione e formazione professionale (IFP) e all'apprendimento degli adulti.

Commissione Europea, Comunicazione della Commissione sugli orientamenti in materia di accesso delle persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina al mercato del lavoro, all'istruzione e formazione professionale e all'apprendimento degli adulti 2022/C 233/01, 14/6/2022

Tfr: indice di rivalutazione di maggio 2022

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2021, per il mese di maggio 2022 è pari a 3,732345. L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di maggio è pari a 110,6.

Istat, comunicato stampa, 16/6/2022

Bonus 200 euro: le istruzioni Inps per il recupero da parte dei datori di lavoro

L'Inps, con messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022, ha fornito le istruzioni per l'esposizione del credito relativo all'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti ex articolo 31, comma 1, D.L.

50/2022, da parte dei datori di lavoro, sul flusso UniEmens.

L'articolo 31 dispone che l'indennità "è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022" e che "nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità (...) è compensato attraverso la denuncia" UniEmens.

Il messaggio precisa che l'indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una dichiarazione con cui il lavoratore affermi, ricorrendone le circostanze, "di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18".

L'Istituto rimanda a una successiva circolare per gli aspetti applicativi relativi all'indennità in esame e per l'indennità erogata direttamente dall'Inps ai soggetti di cui all'articolo 32, D.L. 50/2022.

Inps, messaggio, 13/6/2022, n. 2397

Contributi e fisco

Contribuzione Alas: ulteriori istruzioni Inps

L'Inps, con messaggio n. 2694 del 5 luglio 2022, ha offerto ulteriori precisazioni in merito alla contribuzione afferente all'indennità di disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo (Alas). I datori di lavoro/committenti devono versare la contribuzione Alas, pari all'1,06%, con il codice "M219" per i mesi da gennaio ad aprile 2022; il versamento di tale contribuzione potrà avvenire con le denunce di competenza dei mesi di maggio, di giugno e di luglio 2022.

I suddetti datori di lavoro/committenti provvederanno, per i medesimi periodi (da gennaio ad aprile 2022), al versamento del differenziale di contribuzione di malattia (pari allo 0,94%, ossia 2,22% - 1,28%) valorizzando nel flusso UniEmens, all'interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione "M220", che assume il significato di "Versamento differenziale di contribuzione di malattia"; nell'elemento <AltroImponibile> sarà indicato l'imponibile soggetto a contribuzione e nell'elemento <ImportoADebito> l'importo della differenza di contribuzione da versare pari allo 0,94% dell'imponibile entro il limite del massimale giornaliero che, per l'anno 2022, è determinato nella misura di 100 euro.

Il versamento di tale contribuzione potrà avvenire con le denunce di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Viene, inoltre, chiarito che per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (C.S.C. 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 (identificati dal C.S.C. 1.18.10), la contribuzione da versare con il codice "M219", per i periodi da gennaio a maggio 2022, deve essere calcolata applicando l'aliquota del 2%.

Inps, messaggio, 5/7/2022, n. 2694

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: i contributi per il 2022

L'Inps, con circolare n. 77 del 4 luglio 2022, ha fornito indicazioni relativamente alla contribuzione dovuta, dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, per l'anno 2022.

La circolare riporta le aliquote contributive per il Fpld e i contributi dovuti all'Inail, calcolati sulla base delle retribuzioni medie provinciali e delle agevolazioni per zone tariffarie giornaliere, determinate ogni anno con D.D. del Ministero del lavoro per ciascuna Provincia. Il documento, inoltre, precisa i termini di scadenza dei versamenti e le modalità di pagamento.

Inps, circolare, 4/7/2022, n. 77

Gestione separata Inpgi: versamento contributi minimi 2022

L'Inpgi, con circolare n. 7 del 1° luglio 2022, ha comunicato che il 31 luglio 2022 scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi per l'anno in corso da parte dei giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso dell'anno 2022 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimen-

to di attività giornalistica in forma autonoma. L'Istituto offre anche le istruzioni per il versamento.

Inpgi, circolare, 1/7/2022, n. 7

Lavoratori agricoli: contribuzione anno 2022

L'Inps, con circolare n. 75 del 30 giugno 2022, ha comunicato gli importi dei contributi obbligatori dovuti, per il 2022, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali. Il pagamento della contribuzione dev'essere effettuata in 4 rate utilizzando il modello F24. I termini di scadenza per il pagamento sono:

- 18 luglio 2022 (il 16 luglio cade di sabato);
- 16 settembre 2022;
- 16 novembre 2022;
- 16 gennaio 2023.

È previsto l'esonero contributivo per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, come illustrato con circolare n. 59/2022.

Inps, circolare, 30/6/2022, n. 75

Aggiornamento tasso attualizzazione e rivalutazione per agevolazioni alle imprese

È stato pubblicato sulla G.U. n. 151 del 30 giugno 2022 il decreto Mise 23 giugno 2022, che, a decorrere dal 1° luglio 2022, ha fissato all'1,02% il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

Mise, decreto, 23/6/2022, G.U. 30/6/2022, n. 151

Rivalutazione prestazioni infortunio e malattie professionali settori industria, navigazione e agricoltura

Sono stati pubblicati nell'area Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro in data 6 luglio 2022 il D.M. 106 del 9 giugno 2022 e il D.M. 108 del 15 giugno 2022, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali per i settori industria, navigazione e agricoltura, con decorrenza dal 1° luglio 2022.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 9/6/2022, n. 106; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 156/2022, n. 108

Rivalutazione annuale dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio

È stato pubblicato nell'area Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro in data 6 luglio 2022 il D.M. 102 del 31 maggio 2022, concernente la rivalutazione annuale dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2022 e adottato sulla base della deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL n. 79 del 10 maggio 2022.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 31/5/2022, n. 102

Contributi Covid ristorazione: criteri e modalità di erogazione

È stato pubblicato sulla G.U. n. 155 del 5 luglio 2022 il decreto Mise 29 aprile 2022, che indica criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle imprese operanti nel settore della ristorazione.

Mise, decreto, 29/4/2022, G.U. 5/7/2022, n. 155

Gestione previdenziale giornalisti: i chiarimenti Inpgi

L'Inpgi, con circolare n. 6 del 30 giugno 2022, ha precisato che:

- come previsto dall'articolo 1, commi 103-118, L. 234/2021, dal 1° luglio 2022 la funzione previdenziale svolta dall'Inpgi, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza

obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Inps, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Pertanto, dalla medesima data sono iscritti all'Ago Inps i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica e la competenza assicurativa in capo alla gestione sostitutiva dell'Ago dell'Inpgi cessa il 30 giugno 2022. Per lo svolgimento degli adempimenti contributivi, dal 1° luglio 2022, anche per i periodi pregressi, i datori di lavoro con personale giornalistico assicurato presso la gestione Inpgi sostitutiva dell'Ago (c.d. Inpgi-1) devono attenersi alle disposizioni che l'Inps emanerà a breve;

- per il personale giornalistico titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assicurato presso la Gestione separata Inpgi, non intervengono variazioni, pertanto la competenza assicurativa resta in capo all'Inpgi. Tuttavia, ai fini dello svolgimento degli adempimenti contributivi, per i periodi di paga successivi a giugno 2022 (prima scadenza 20 agosto 2022) sarà necessario procedere all'aggiornamento della procedura DASM, la cui nuova versione sarà resa disponibile entro il mese di luglio.

Inpgi, circolare, 30/6/2022, n. 6

Ammortizzatori sociali: istruzioni per la contribuzione

L'Inps, con circolare n. 76 del 30 giugno 2022, ha fornito le indicazioni operative riguardanti la riforma degli ammortizzatori sociali, operata dalla Legge di Bilancio 2022, con riferimento a Cigo, Cigs, Fis e Fondi di solidarietà bilaterali.

Nella circolare sono indicate le modalità di versamento della contribuzione corrente dovuta a partire da gennaio 2022 e sono forniti i codici da impiegare per la corretta esposizione nella denuncia contributiva UniEmens della contribuzione corrente e di quella arretrata. Il recupero di quanto dovuto potrà essere effettuato non oltre il mese di settembre 2022.

L'Istituto, con messaggio n. 2637 del 1° luglio 2022, ha offerto ulteriori chiarimenti circa le istruzioni operative, per la compilazione dei flussi UniEmens e i codici da utilizzare per l'esposizione della contribuzione corrente e di quella arretrata. Il messaggio indica, inoltre, che, a decorrere dal periodo di competenza "LUGLIO 2022", la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

Inps, circolare, 30/6/2022, n. 76; Inps, messaggio, 1/7/2022, n. 2637

Lavoratori fragili: le categorie con diritto alla proroga della tutela

L'Inps, con il messaggio n. 2622 del 30 giugno 2022, ha ricordato che la tutela dei lavoratori fragili del settore privato assicurati per la malattia Inps è stata prorogata al 30 giugno 2022 dal D.L. 24/2022, modificando i criteri per l'individuazione delle categorie dei lavoratori aventi diritto, e ha illustrato il quadro normativo di riferimento. Pertanto, l'Istituto, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, riconosce la tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia facendo riferimento alle sole categorie individuate dal D.M. 4 febbraio 2022.

Inps, messaggio, 30/6/2022, n. 2622

Cessione quinto pensioni: aggiornamento tassi III trimestre 2022

L'Inps, con messaggio n. 2620 del 30 giugno 2022, ha riportato il valore dei tassi che si applicano nel periodo dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022 per i prestiti estinguibili con cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

Inps, messaggio, 30/6/2022, n. 2620

Isee precompilato: introdotti meccanismi di semplificazione

È stato pubblicato sulla G.U. n. 149 del 28 giugno 2022 il decreto 12 maggio 2022 del Ministero del lavoro, che introduce meccanismi di semplificazione in materia di Isee precompilato.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 12/5/2022, G.U. 28/6/2022, n. 149

Passaggio da Inpgi a Inps: istruzioni per la pensione di luglio

L'Inps, con comunicato stampa del 28 giugno 2022, ha ricordato che dal 1° luglio 2022 la gestione sostitutiva dell'Inpgi passerà all'Inps, che ha già disposto i pagamenti delle prestazioni pensionistiche a partire dalla stessa data.

Per visualizzare i relativi cedolini, o per presentare domanda di pensione, gli utenti interessati dovranno quindi accedere al sito www.inps.it, utilizzando: Spid almeno di livello 2; Cns (Carta nazionale dei servizi); Cie (Carta di identità elettronica 3.0).

I pensionati che non hanno ancora fornito un Iban idoneo hanno ricevuto un'apposita comunicazione nella quale sono riportate le istruzioni utili per ottenere il rateo di luglio 2022 tramite bonifico domiciliato. Tale opzione consentirà all'utente, nell'immediato, di ritirare la pensione in contanti presso qualunque ufficio postale. Per ovviare ogni difficoltà futura, nella stessa comunicazione sono fornite le indicazioni per trasmettere un Iban valido tramite la procedura Inps o recandosi presso il proprio sportello bancario, muniti della chiave-pensione riportata nella lettera.

Inps, comunicato stampa, 28/6/2022

Enpacl: erogazione bonus 200 euro ai pensionati

L'Enpacl, con notizia sul proprio sito, ha comunicato che, con riferimento all'indennità di 200 euro, di cui all'articolo 32, D.L. 50/2022, definite le istruttorie, provvederà d'ufficio entro il mese di luglio 2022 alla liquidazione dell'importo spettante agli aventi diritto, senza necessità per gli stessi di produrre apposita domanda. In base alle disposizioni richiamate, l'Enpacl provvederà a erogare il bonus, al ricorrere dei requisiti richiesti, solo ai titolari di pensioni esclusivamente a proprio carico; negli altri casi provvederà l'Inps.

Enpacl, notizia

Disponibile l'applicativo di autovalutazione delle prestazioni aziendali di salute e sicurezza sul lavoro

L'Inail, con avviso del 28 luglio 2022, ha comunicato che è attivo il nuovo strumento di autovalutazione delle prestazioni aziendali di salute e sicurezza sul lavoro (Vps), rivolto a datori di lavoro, Rspg e consulenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro. L'applicativo fornisce alle organizzazioni, soprattutto micro e piccole, uno strumento semplice per effettuare in autonomia e in forma sostanzialmente anonima:

- un primo riscontro sul rispetto alle prescrizioni di legge;
- un'autovalutazione delle proprie politiche prevenzionali, tracciandone le evoluzioni nel tempo;
- un confronto delle proprie prestazioni di sicurezza con quelle di aziende analoghe.

Il Vps consente di avere indicazioni sui riferimenti normativi, tecnici e organizzativi per gestire le eventuali criticità riscontrate con collegamenti alle pertinenti sezioni dell'area "Conoscere il rischio" del portale Inail.

Inail, avviso, 28/6/2022

Ristoro per discoteche e sale da ballo chiuse causa Covid: fissati gli importi da accreditare

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento 244635 del 27 giugno 2022, ha stabilito in 22.002 euro la misura del contributo a fondo perduto riconosciuto ai titolari di discoteche e sale da ballo che, al 27 gennaio 2022, erano chiuse nel rispetto delle norme anti-contagio. I percettori del contributo devono avere validamente presentato la domanda nel periodo 6-20 giugno 2022. A ciascun operatore verrà riconosciuto il minore tra l'importo di 22.002 euro e l'ammontare residuo degli aiuti fruibili da ciascuna impresa sulla base dei dati indicati in istanza riguardo ai limiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework.

Agenzia delle entrate, provvedimento, 27/6/2022, n. 244635

Imprese agrituristiche e vitivinicole: importo esonero autorizzato

L'Inps, con messaggio n. 2581 del 27 giugno 2022, ha comunicato che sono disponibili gli esiti delle domande di esonero contributivo a favore dei datori di lavoro delle imprese delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, incluse le aziende produttrici di vino e birra e l'importo dell'esonero autorizzato.

I beneficiari dell'esonero devono provvedere al versamento della contribuzione dovuta, eccedente l'importo autorizzato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione tramite pec dell'importo autorizzato ovvero della disponibilità dell'esito nel Portale delle agevolazioni o nel Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi.

Inps, messaggio, 27/6/2022, n. 2581

Indennità Covid marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi: riesami istanze

L'Inps, con messaggio n. 2576 del 27 giugno 2022, ha fornito le indicazioni per la presentazione degli eventuali riesami da parte lavoratori marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi che hanno richiesto il trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e nella misura di 40 euro netti al giorno, per aver sospeso o ridotto l'attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Il termine per proporre il riesame è di 20 giorni, a partire dal 27 giugno 2022 (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva). L'utente può inviare la documentazione attraverso il link "Esiti" all'interno dello stesso servizio utilizzato per presentare la domanda di indennità, tramite un'apposita funzionalità che espone i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame. In alternativa, è possibile inviare la documentazione alla Struttura territoriale di competenza, tramite la casella di posta istituzionale dedicata riesamebonus600.nomesede@inps.it.

Inps, messaggio, 27/6/2022, n. 2576

Decontribuzione per assunzioni al Sud prorogata al 31 dicembre 2022

Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con notizia del 24 giugno 2022, ha comunicato che la Commissione Europea ha autorizzato la proroga della decontribuzione per le assunzioni nelle Regioni del Sud Italia fino al 31 dicembre 2022 (la scadenza era il 30 giugno 2022), derogando temporaneamente alla disciplina europea sugli aiuti di Stato a causa delle ripercussioni economiche del conflitto in Ucraina. La proroga consentirà alle imprese che operano nel Mezzogiorno di risparmiare una quota pari al 30% dei contributi da versare, che sarà a carico dello Stato.

Ministro per il Sud e la coesione territoriale, notizia, 24/6/2022

App IO: pagamento dei contributi per versamenti volontari, riscatti e ricongiunzione

L'Inps, con messaggio n. 2555 del 24 giugno 2022, ha comunicato che all'interno dell'applicazione "IO" è disponibile il servizio di invio di un avviso di scadenza del pagamento dei contributi per i versamenti volontari, i riscatti e le ricongiunzioni. Tale servizio, oltre a ricordare la scadenza, consente di procedere contestualmente al pagamento dei contributi all'interno della stessa App "IO", senza la necessità di scaricare e utilizzare i relativi bollettini PagoPA.

Gli utenti che nell'App "IO" hanno espresso il consenso a ricevere notifiche da parte dell'Inps riceveranno l'avviso di scadenza dei termini per il versamento dei contributi e potranno utilizzare il nuovo servizio per il pagamento in modalità semplificata.

Inps, messaggio, 24/6/2022, n. 2555

Bonus tessile: stabilita la percentuale di utilizzo al 100%

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 236366 del 23 giugno 2022, ha stabilito che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, l'ammontare del bonus fruibile da ciascun beneficiario del credito d'imposta tessile, moda e accessori è pari al totale del credito risultante dall'ultima istanza validamente presentata. Ciascun richiedente, inoltre, potrà visualizzare l'ammontare del bonus tramite il proprio Cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Viene, inoltre, chiarito che i crediti di importo superiore a 150.000 euro potranno essere utilizzati solo dopo l'autorizzazione dell'Agenzia, a seguito delle verifiche antimafia.

Agenzia delle entrate, provvedimento, 23/6/2022, n. 236366

Aiuti di Stato erogati durante l'emergenza Covid-19: invio autodichiarazione entro il 30 novembre

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 233822 del 22 giugno 2022, ha prorogato al 30 novembre 2022 il termine di scadenza per l'invio del documento che serve ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea "Temporary Framework". L'autodichiarazione deve essere inviata tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell'Agenzia.

Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi 1-9, D.L. 41/2021) possono inviare la dichiarazione entro il 30 novembre 2022 oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021, che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subito una riduzione superiore al 30% del volume d'affari rispetto all'anno precedente.

Agenzia delle entrate, provvedimento, 22/6/2022, n. 233822

Emergenza di lavoro irregolare: accredito contribuzione

L'Inps, con la circolare n. 72 del 21 giugno 2022, ha fornito alcune precisazioni sulla valorizzazione della copertura assicurativa del lavoratore per i periodi per i quali è versato il contributo forfettario previsto dell'articolo 103, D.L. 34/2020, che, al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto che i datori di lavoro potessero presentare un'istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare o per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.

La circolare chiarisce anche le modalità del rimborso di somme versate in eccesso a titolo di contributo forfettario.

Inps, circolare, 21/6/2022, n. 72

Assegno unico universale per percettori di Rdc: precisazioni sull'invio del modello "Rdc/Pdc - Com/AU"

L'Inps, con messaggio n. 2537 del 22 giugno 2022, a parziale rettifica di quanto indicato al § 5 del messaggio n. 2261/2022, ha precisato che, relativamente alla corresponsione d'ufficio dell'Auu in favore dei nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Reddito di cittadinanza/assegno unico e universale, incluse le relative maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal mese di marzo dell'anno di competenza dell'assegno unico e universale, indipendentemente dalla data di presentazione del modello "Rdc - Com/AU", sul presupposto dell'esistenza di una domanda di Rdc in pagamento nella medesima mensilità di marzo. Pertanto, considerato che la funzione del modello "Rdc - Com/AU" è esclusivamente l'acquisizione delle informazioni utili al riconoscimento dell'integrazione Rdc/Auu e non quello di domanda di accesso al trattamento, essendo il diritto all'integrazione Rdc/Auu già

costituito in ragione del presupposto normativo della percezione del RdC da parte del nucleo familiare che soddisfi i requisiti d'accesso all'assegno unico e universale, ai fini della sola integrazione RdC/Auu, non trova applicazione il termine del 30 giugno 2022, previsto dall'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 230/2021, per la presentazione del modello "Rdc - Com/AU".

Inps, messaggio, 22/6/2022, n. 2537

Indennità Alas: gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami

L'Inps, con messaggio n. 2535 del 22 giugno 2022, ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di riesame da parte dei richiedenti l'indennità Alas per i lavoratori dello spettacolo, ex articolo 66, commi 7-16, D.L. 73/2021, le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Inps, messaggio, 22/6/2022, n. 2535

Aziende che non richiedono integrazione salariale: termine sgravi contributivi

L'Inps, con messaggio n. 2478 del 20 giugno 2022, ha ricordato che il 30 giugno 2022 è il termine ultimo per presentare eventuali richieste, volte all'attribuzione del codice di autorizzazione "2Q" - avente il significato di "Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020" da parte delle aziende che intendono accedere all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per non aver richiesto trattamenti di integrazione salariale. In data 30 giugno 2022, infatti, cesserà di avere effetti il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", cui è subordinata la misura in oggetto.

Inps, messaggio, 20/6/2022, n. 2478

Reddito di libertà finanziato con risorse di Regioni/Province autonome: istruzioni operative e contabili

L'Inps, con messaggio n. 2453 del 16 giugno 2022, ha offerto istruzioni operative e contabili in merito al reddito di libertà finanziato con risorse proprie delle Regioni/Province autonome. Le risorse sono utilizzate per la gestione delle domande presentate nella stessa Regione/Provincia autonoma e non accolte per insufficienza della quota di stanziamento statale assegnato alla Regione/Provincia autonoma medesima. Tali domande, infatti, hanno conservato la loro validità ai fini dell'accesso alle risorse e saranno istruite e liquidate automaticamente secondo l'ordine cronologico di acquisizione dei dati da parte dell'Inps mediante l'apposito servizio on line (a nulla rilevando, per l'eventuale priorità della domanda, la data di sottoscrizione del modulo cartaceo). L'eventuale accoglimento verrà comunicato all'interessata utilizzando i dati di contatto indicati in domanda (il numero di cellulare ovvero l'indirizzo e-mail).

Inps, messaggio, 16/6/2022, n. 2453

Apprendistato I livello: istruzioni per lo sgravio contributivo del 100%

L'Inps, con circolare n. 70 del 15 giugno 2022, ha offerto indicazioni in merito allo sgravio contributivo del 100% previsto, per l'anno 2022, per i datori di lavoro che effettuano assunzioni con contratto di apprendistato di I livello e occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.

Inps, circolare, 15/6/2022, n. 70

Accordo di transizione occupazionale: le istruzioni Inps

L'Inps, con messaggio n. 2423 del 15 giugno 2022, ha illustrato le modalità procedurali e operative dell'accordo di transizione occupazionale, previsto dall'articolo 22-ter, D.Lgs. 148/2015, introdotto dall'articolo 1, comma 200, L. 234/2021, con cui si prevede che, al fine di sostenere le transizioni

occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

L'Istituto rimanda alla circolare n. 6/2022 del Ministero del lavoro per tutti i profili di tipo normativo.

Inps, messaggio, 15/6/2022, n. 2423

Cigd per aziende nell'unità di crisi Mise: precisazioni sull'obbligo contributivo

L'Inps, con circolare n. 69 del 15 giugno 2022, ha offerto chiarimenti e precisazioni in merito agli obblighi contributivi dei datori di lavoro che accedono alle prestazioni di integrazione salariale in deroga nell'ambito delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Mise o delle Regioni, ai sensi dell'articolo 1, commi 286-288, L. 178/2020, offrendo chiarimenti sull'applicazione delle norme di riferimento, sui datori di lavoro tenuti all'obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria e le relative istruzioni contabili.

Inps, circolare, 15/6/2022, n. 69

Nuovo applicativo per invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro: le indicazioni Inail

L'Inail, con circolare n. 25 del 14 giugno 2022, ha illustrato il nuovo servizio per l'invio dei certificati di infortunio sul lavoro, operativo dal 28 aprile 2022, che consente ai medici - compresi quelli operanti nelle strutture sanitarie e sociosanitarie - di inserire informazioni e dati riguardanti l'evento lesivo in modo strutturato e omogeneo. Per ottenere l'abilitazione al rilascio della certificazione medica di infortunio in modalità telematica il medico o il rappresentante legale delle strutture deve presentare apposita richiesta utilizzando la seguente modulistica, disponibile sul portale istituzionale:

- richiesta di attribuzione codice presidio e di abilitazione ai servizi on line Inail per le strutture sanitarie e sociosanitarie;
- richiesta di attribuzione codice medico e di abilitazione ai servizi on line Inail per i medici non operanti nelle strutture sanitarie e sociosanitarie.

Le richieste di abilitazione, corredate dalla copia del documento di identità, possono essere presentate presso le sedi territoriali Inail (Sportello Lavoratori) oppure in via telematica attraverso il servizio disponibile al percorso www.inail.it > Accedi ai servizi online > Richieste di abilitazione.

La circolare, inoltre, fornisce indicazioni sulle modalità di compilazione e di trasmissione dei certificati medici.

Inail, circolare, 14/6/2022, n. 25

Fondo casalinghe e casalinghi: nuovo applicativo e pagamento contributi

L'Inps, con messaggio n. 2378 dell'11 giugno 2022, ha illustrato le novità relative al servizio telematico e le procedure per il pagamento on line dei contributi tramite il servizio "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari", c.d. Fondo casalinghe e casalinghi.

L'applicativo è stato oggetto di reingegnerizzazione e la sezione dedicata alla presentazione della domanda di iscrizione al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" è disponibile sul sito internet dell'Istituto www.inps.it, al seguente percorso: "Prestazioni e Servizi" > "Servizi" > "Fondo previdenza casalinghe - Iscrizione (Cittadino)".

Per l'accesso al servizio è richiesta l'autenticazione tramite Spid almeno di II livello, Cie (Carta d'Identità Elettronica), Cns (Carta Nazionale dei Servizi).

Inps, messaggio, 11/6/2022, n. 2378

Avviso pubblico #RiParto per agevolare il rientro al lavoro delle madri

È stato pubblicato sulla G.U. n. 135 dell'11 giugno 2022 il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, che rende noto che sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.governo.it, sezione "Pubblicità legale", e www.famiglia.governo.it, sezione "Finanziamenti, avvisi e bandi", è pubblicato il testo integrale dell'avviso, con i relativi allegati, per la concessione di finanziamenti a progetti proposti dalle imprese al fine di sostenere il ritorno al lavoro delle lavoratrici madri dopo l'esperienza del parto o dell'adozione, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi 23 e 24, L. 178/2020.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicato, G.U. 11/6/2022, n. 135

Commissione UE: autorizzazioni per misure esonero contributivo recentemente adottate dal Governo

Il Ministero del lavoro, con comunicato del 10 giugno 2022, ha reso noto che, a seguito delle interlocuzioni tempestivamente avviate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la Rappresentanza permanente e la Commissione Europea, sono state concesse le autorizzazioni per alcune misure di esonero contributivo recentemente adottate dal Governo:

- esonero per la costituzione di cooperative di lavoratori (workers buy out);
- esonero per le assunzioni nel turismo e negli stabilimenti termali;
- esonero per l'assunzione dei lavoratori in cassa integrazione.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato, 10/6/2022

Gestioni artigiani e commercianti e Gestione separata: compilazione Quadro RR modello Redditi PF

L'Inps, con circolare n. 66 del 9 giugno 2022, ha fornito le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello "Redditi 2022-PF", cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995.

L'Inps, con messaggio n. 2413 del 14 giugno 2022, in riferimento alla circolare n. 66/2022, ha comunicato che al paragrafo 2.2 "Sezione II - Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS", al punto "Calcolo del contributo dovuto", per mero errore materiale, nel penultimo capoverso è stato riportato un valore errato anziché l'aliquota corretta, pari al 25,98%. Pertanto, la frase in questione è stata modificata come segue: "Determinata la base imponibile, verrà calcolato il contributo dovuto applicando l'aliquota (24% e/o 25,98%) a seconda se il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria".

Inps, messaggio, 14/6/2022, n. 2413; Inps, circolare, 9/6/2022, n. 66

Bonus 200 euro: l'attesa circolare Inps **Inps, circolare, 24/6/2022, n. 73**

L'Inps, con circolare n. 73 del 24 giugno 2022, ha offerto gli attesi chiarimenti in merito all'erogazione del contributo una tantum di 200 euro disposto dal D.L. 50/2022). Potranno ricevere il contributo i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, ai quali spetti, dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare, il diritto all'esonero contributivo dello 0,8%. Il datore riconoscerà in modo automatico il sostegno, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di RdC. In merito è stato emanato il messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022.

Il testo della circolare n. 73/2022

Inps, circolare, 24 giugno 2022, n. 73

Premessa

Nel quadro delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 114 del 17 maggio 2022 (data di entrata in vigore 18 maggio 2022), prevede, agli articoli 31 e 32, il riconoscimento di un'indennità una tantum a determinate categorie di soggetti.

In particolare, l'articolo 31 del citato decreto prevede che, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, sia riconosciuta, in via automatica, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 del medesimo decreto e che, nel primo quadrimestre dell'anno 2022, hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità.

Si evidenzia che l'erogazione della indennità ai sensi dell'articolo 31 per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato considerato che l'istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per i lavoratori a tempo determinato. L'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, al comma 10 prevede, infatti, la possibilità di compensare le prestazioni a carico dell'Inps, anticipate dai datori di lavoro agricolo, con i contributi previdenziali esclusivamente per i lavoratori a tempo indeterminato. L'esclusione dell'istituto della compensazione per tali rapporti di lavoro tiene conto dell'elevato ricorso alle prestazioni a tempo determinato e dell'elevata mobilità di tali lavoratori tra i diversi datori di lavoro agricoli.

L'articolo 32, commi da 1 a 7, del decreto-legge n. 50/2022 stabilisce la corresponsione di una indennità una tantum, pari a 200 euro, in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022.

Gli interessati devono essere in possesso di un reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro.

Il comma 8 del citato articolo 32 prevede l'erogazione, a domanda, nel mese di luglio 2022, di un'indennità una tantum di importo pari a 200 euro nei confronti dei lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data del 18 maggio 2022.

Il successivo comma 9 prevede che sia riconosciuta un'indennità una tantum di importo pari a 200 euro nei confronti di coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste

dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Il comma 10 del citato articolo 32 riconosce l'indennità una tantum pari a 200 euro a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Il successivo comma 11 riconosce l'indennità una tantum di 200 euro, sempre a domanda, in favore dei soggetti non titolari di trattamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 32, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora da tali rapporti derivi un reddito non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

Il comma 12 del citato articolo 32 prevede, inoltre, che l'Inps eroghi automaticamente un'indennità una tantum di 200 euro ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Ai sensi del successivo comma 13 l'Inps eroga, a domanda, un'indennità una tantum pari a 200 euro, ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e purché abbiano reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

Il successivo comma 14 ha previsto, inoltre, che l'indennità una tantum pari a 200 euro sia erogata dall'INPS, a domanda, anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e purché abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

Il comma 15 del medesimo articolo prevede pari trattamento, da erogare sempre a domanda, ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile. Per tali contratti deve risultare, per il 2021, l'accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Ai sensi del successivo comma 16 l'indennità una tantum è erogata a domanda dall'INPS, anche agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito nell'anno 2021, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Il successivo comma 18 prevede, infine, la corresponsione d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, di una indennità una tantum pari a 200 euro, ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31 e di cui ai commi da 1 a 16 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022.

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni applicative in merito al riconoscimento di tali indennità.

PARTE I - INDENNITÀ UNA TANTUM PER LAVORATORI DIPENDENTI

1. Quadro normativo

Il decreto-legge n. 50/2022, come in premessa ricordato, ha previsto, all'articolo 31 comma 1, quanto segue: "Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022,

Normativa e prassi in evidenza

una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18".

L'articolo 31 sopra riportato prevede che l'indennità sia "riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022" e che "nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità [...] è compensato attraverso la denuncia" UniE-mens.

Pertanto, stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento dell'indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, la predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto, ovvero, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei Ccnl, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - Cigo/Cigs, Fis o Fondi di solidarietà, Cisoa - o congedi).

Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa acquisizione - da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiara, ricorrendone le circostanze, "di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18".

Per l'individuazione dei trattamenti di cui all'articolo 32 e dei requisiti legittimanti il pagamento dell'indennità una tantum in favore dei titolari dei predetti trattamenti, si rinvia alle successive Parti II e III della presente circolare.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'Economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (NoiPA), non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022.

Conseguentemente, in tale ipotesi, il datore di lavoro riconoscerà l'indennità una tantum ai propri lavoratori dipendenti, aventi diritto all'esonero di cui al predetto comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore), senza necessità di acquisire alcuna dichiarazione.

Si ricorda che possono accedere al beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, sopra richiamato, e quindi al riconoscimento dell'indennità una tantum di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori, anche somministrati (cfr. l'art. 30 e seguenti del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81), dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

La misura agevolata di cui alla legge n. 234/2021 trova applicazione - mese per mese - per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro, importo maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Al riguardo si rinvia alla circolare n. 43/2022.

Ci si riferisce, quindi, ai lavoratori destinatari dell'esonero di cui alla legge n. 234/2021, e cioè a coloro che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro. La fruizione dell'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell'indennità in trattazione.

Il decreto-legge n. 50/2022, emanato in data 17 maggio 2022, ha indicato nel primo quadrimestre dell'anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all'esonero di cui alla legge n.

234/2021, al fine di beneficiare dell'indennità una tantum di 200 euro. Al riguardo, si precisa che, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della presente circolare.

Si evidenzia, inoltre, che al comma 2 del medesimo articolo 31 è stato così previsto: "L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro".

Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all'articolo 31, comma 1, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.

L'indennità spetta nella misura di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Nell'ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens la predetta indennità di 200 euro, l'Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio.

Si precisa, al riguardo, che l'importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione. Si osserva, infine, che l'articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, ai commi 13 e 14, prevede che l'INPS, a domanda, erogherà l'indennità una tantum "ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate" e ai "lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati" e che abbiano avuto un "reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021".

A tal proposito, si rileva che quanto previsto dall'articolo 32, relativamente al pagamento diretto da parte di Inps, non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, bensì solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021.

Pertanto, con la retribuzione di luglio 2022, come sopra individuata, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di luglio del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai predetti commi 13 e 14 dell'articolo 32.

Il pagamento da parte di Inps, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità nel mese di luglio 2022, ove spettante.

L'erogazione dell'indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, nei differenti casi sopra precisati, come anticipato, genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile, ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Con la presente circolare si riportano, integrandole, le istruzioni per la compensazione del relativo credito sul flusso UniEmens già comunicate con il messaggio n. 2397/2022.

2. Modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell'indennità una tantum

2.1 Esposizione dei dati nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens

I datori di lavoro, al fine di recuperare l'indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore "L031", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.";

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore "N";
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese "06- 07/2022";
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

2.2 Esposizione dei dati nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell'indennità ad essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di luglio 2022 l'elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno 2022;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 06 o 07;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "35" avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

2.3 Esposizione dei dati nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l'indennità pagata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce Posagri del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> "9", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50". Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> "9" dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità una tantum da recuperare.

Il <CodiceRetribuzione> "9" potrà essere valorizzato:

- nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell'anno 2022;
- nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell'anno 2022.

PARTE II - INDENNITÀ UNA TANTUM PER I PENSIONATI, TITOLARI DI TRATTAMENTI DI NATURA ASSISTENZIALE O DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE

1. Trattamenti rientranti nell'ambito di applicazione della misura (articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022)

Come anticipato, il comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022 prevede che l'indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 in favore dei soggetti "residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro".

1.1 Trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione

Con riferimento ai trattamenti pensionistici, l'indennità una tantum è corrisposta d'ufficio ai soggetti che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno 2022 saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.

Parimenti, i titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 30 giugno 2022 sia in corso il periodo per esercitare l'opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l'opzione in favore del trattamento pensionistico. In tal caso il pagamento sarà eseguito in tempi successivi.

I titolari di assegno ordinario di invalidità la cui prestazione sia stata sospesa in quanto hanno optato per le indennità NASpI o DIS-COLL di cui sono titolari per il mese di giugno 2022, saranno destinatari dell'indennità una tantum di 200 euro secondo le modalità di cui alla Parte III, Sezione I, paragrafo 1 della presente circolare.

Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione deve essere corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

L'indennità una tantum non è invece erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall'incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA).

Il citato articolo 32, al comma 1, stabilisce che hanno diritto all'indennità una tantum pari a 200 euro anche i titolari di "trattamenti di accompagnamento alla pensione".

Tra i trattamenti di accompagnamento alla pensione devono intendersi ricompresi:

- l'APE sociale di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni;
- l'APE volontario di cui agli articoli 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 232/2016, e successive modificazioni;
- l'indennizzo commercianti di cui al D.lgs 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni;
- gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26, comma 9, lett. b), del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148;
- le prestazioni di accompagnamento a pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- l'indennità mensile del contratto di espansione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015.

L'indennità una tantum sarà corrisposta ai titolari dei suddetti trattamenti con decorrenza entro il 30 giugno 2022, ancorché liquidate successivamente.

1.2 Trattamenti di natura assistenziale

Con riferimento ai trattamenti di natura assistenziale, l'indennità viene corrisposta d'ufficio ai soggetti che risultino titolari, alla data del 1° luglio 2022, di:

- pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5;
- assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge n. 118/1971;
- pensione, non reversibile, per i ciechi (assoluti o parziali), di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66;
- pensione, non reversibile, per sordi, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;
- assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995;
- pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. Requisiti

2.1 Requisito della residenza in Italia

L'indennità viene corrisposta esclusivamente ai soggetti che risultino residenti in Italia alla data del 1° luglio 2022.

2.2 Requisiti reddituali

Il menzionato comma 1 dell'articolo 32 prevede quale condizione per il riconoscimento dell'indennità l'aver un "reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro".

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 sono esclusi dal computo del reddito personale i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Il limite di reddito personale per l'anno 2021 è pari a € 35.000 e non è prevista alcuna clausola di salvaguardia.

Per l'individuazione del reddito del 2021 da utilizzare per l'erogazione in via provvisoria dell'indennità in esame, sono stati presi in considerazione i seguenti redditi ove disponibili:

1. redditi da Certificazioni Uniche 2022 emesse dall'Istituto;
2. redditi da flussi UniEmens;
3. redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all'iscrizione in Gestione separata;
4. redditi dichiarati dai pensionati per l'anno 2021 noti all'Istituto ai fini delle verifiche del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento;
5. assegni straordinari del credito, credito cooperativo e Poste italiane soggetti a tassazione separata (aventi categoria: 027, 028, 127, 128), è stato considerato l'importo lordo da assoggettare a tassazione separata derivante dai trattamenti stessi.

Dalla platea individuata sulla base dei redditi di cui ai punti da 1) a 5) sono esclusi i titolari di pensioni ai superstiti assoggettate alla trattenuta di cui all'articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, qualora il reddito totale per la riduzione dell'anno 2021 sia maggiore di € 35.000.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, "l'indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è sottoposta a successiva verifica del reddito. La verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32 sarà successivamente effettuata in via definitiva anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili".

3. Ulteriori disposizioni

Il comma 3 del citato articolo 32 prevede che l'indennità una tantum per pensionati non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali; non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Pertanto, l'indennità in esame non assume rilevanza ai predetti fini.

Il successivo comma 6 prevede che: "L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa".

Il comma 20 del medesimo articolo stabilisce, altresì, che: "Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 31 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto, avente diritto, una sola volta".

Ne consegue che, anche qualora il soggetto abbia più trattamenti che danno titolo al beneficio ai sensi del comma 1 dell'articolo 32 oppure abbia diritto all'indennità una tantum sia ai sensi dell'articolo 31 che ai sensi di uno più commi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, potrà beneficiare dell'indennità una sola volta.

In particolare, nelle ipotesi di soggetto avente diritto alla prestazione sia come titolare di trattamento pensionistico o di accompagnamento a pensione, sia come titolare di prestazione assistenziale ovvero come lavoratore attivo, il beneficio sarà corrisposto d'ufficio in qualità di soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.

4. Modalità di erogazione

Il comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022 prevede che l'indennità una tantum di 200 euro sia riconosciuta d'ufficio con la mensilità di luglio 2022.

L'Istituto provvede automaticamente all'erogazione del beneficio senza necessità che i soggetti destinatari della norma debbano presentare alcuna istanza.

4.1 Per titolari di trattamento pensionistico o di accompagnamento alla pensione

L'importo a titolo di indennità una tantum verrà accreditato unitamente alla rata della mensilità di luglio 2022 e sarà riportata la specifica descrizione "Pagamento dell'indennità una tantum articolo 32 decreto-legge n. 50/2022".

Al fine di consentire alle competenti Strutture territoriali dell'Istituto di riscontrare il pagamento dell'indennità a favore dei titolari di trattamento pensionistico, di accompagnamento a pensione, l'Istituto metterà a disposizione un applicativo che, mediante l'inserimento del codice fiscale dell'interessato, verificherà l'erogazione o i motivi dell'esclusione.

4.1.1 Casi di titolarità di più trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione a carico di enti diversi. Criterio di individuazione dell'Ente previdenziale competente al pagamento

4.1.1.1 Titorialità di trattamenti Inps e di altri Enti previdenziali

In presenza di soggetti titolari di prestazioni erogate dall'INPS e dagli Enti di cui al D.lgs 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, (c.d. Casse Previdenziali Privatizzate) e di cui al D.lgs 10 febbraio 1996, n. 103 (Enti Previdenziali per i Professionisti iscritti ad Albi o Elenchi privi di un ente previdenziale di categoria), il pagamento sarà effettuato sulla pensione erogata dell'Inps.

4.1.1.2 Titorialità di trattamenti non gestiti dall'Inps

L'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022 prevede, inoltre, che "qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione".

L'Istituto, avvalendosi dei dati presenti nel Casellario centrale dei pensionati, individuerà i potenziali beneficiari titolari di trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall'INPS e ne darà comunicazione agli Enti tenuti al pagamento.

In presenza di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall'INPS, l'Ente tenuto al pagamento sarà quello a carico del quale risulta il trattamento pensionistico con imponibile maggiore, previa verifica del requisito reddituale.

Per espressa previsione dell'articolo 32, comma 5, infatti, l'accertamento dei requisiti reddituali compete all'Ente erogatore.

L'Inps predisporrà una procedura dedicata che consentirà di rendicontare le somme erogate dagli Enti diversi da Inps.

4.1.2 Comunicazione ai pensionati

I titolari di trattamenti pensionistici e di accompagnamento a pensione, beneficiari dell'indennità una tantum verranno informati dell'erogazione mediante:

- a) nota sul cedolino;
- b) invio di sms e/o e-mail qualora negli archivi dell'Istituto siano presenti i relativi contatti;
- c) notifica nella sezione "MY INPS" del pensionato;
- d) notifica mediante App "IO".

4.1.3 Verifica esito elaborazione

Nella sezione personale "MY INPS" sarà messa a disposizione del cittadino un'apposita funzione "Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022" che consentirà di visualizzare l'esito dell'elaborazione centralizzata, specificando in caso di mancata corresponsione sulla mensilità di luglio 2022 le relative motivazioni. Il pensionato che ritenga che il motivo della mancata erogazione dipenda da dati da aggiornare o integrare (ad esempio, residenza in Italia non comunicata o aggiornamento dati reddituali) può presentare domanda di ricostituzione, indicando le situazioni variate, al fine di ottenere con la prima rata utile, se spettante, l'indennità una tantum di cui al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 50/2020. La medesima funzione "Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022" è consulta-

bile da parte delle Strutture territoriali.

4.1.4 Rinuncia all'indennità una tantum

Ove il soggetto, invece, riceva l'indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale ma sia consapevole che i redditi dell'anno 2021 una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all'indennità una tantum mediante specifica richiesta da inoltrare in via telematica con gli appositi canali messi a disposizione dell'Istituto per l'erogazione delle prestazioni.

4.2 Per titolari di trattamenti di natura assistenziale

Anche per i titolari di trattamenti di natura assistenziale, rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022, l'importo a titolo di indennità una tantum verrà accreditato unitamente alla rata della mensilità di luglio 2022 e verrà riportata la specifica descrizione "Pagamento dell'indennità una tantum articolo 32 decreto-legge n. 50 del 2022".

5. Indennità una tantum non dovuta. Recupero indebito

Il comma 5 dell'articolo 32 prevede che: "L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali".

A tal riguardo, nel far riserva di più dettagliate istruzioni, si precisa che l'Inps provvede all'erogazione di dette indennità una tantum in via provvisoria e che il consolidamento del diritto al riconoscimento delle stesse si attua solo all'esito dell'acquisizione delle informazioni reddituali e delle conseguenti attività di elaborazione finalizzate alle relative verifiche.

Si aggiunge in proposito che l'eventuale erogazione di somme in eccedenza può riguardare non soltanto il caso in cui, dopo la prevista verifica, il soggetto risulti avere percepito nel 2021 un reddito superiore a 35.000 euro, ma anche l'ipotesi in cui il trattamento pensionistico che ha dato titolo al riconoscimento dell'indennità una tantum sia revocato o, comunque, tutte le circostanze in cui si accerti successivamente la non sussistenza del diritto a prescindere dal requisito reddituale.

In tali circostanze il recupero verrà effettuato secondo i criteri e le modalità di cui alla determinazione presidenziale n. 123/2017 e alla circolare n. 47/2018.

PARTE III - INDENNITÀ UNA TANTUM PER ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI (ARTICOLO 32, COMMI DA 8 A 21)

L'articolo 32, commi da 9 a 16, del decreto-legge n. 50/2022 prevede l'erogazione d'ufficio da parte dell'INPS di un'indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore dei soggetti titolari, nel mese di giugno 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, a favore dei lavoratori che hanno percepito l'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2021, nonché a favore dei lavoratori che hanno beneficiato delle indennità COVID-19 di cui al decreto-legge n. 41/2021 e al decreto-legge n. 73/2021.

La medesima disposizione prevede, altresì, il riconoscimento - previa domanda all'INPS da parte dell'interessato - dell'indennità una tantum di importo di 200 euro a favore delle categorie di lavoratori di cui ai successivi paragrafi da 1 a 5 della Sezione II "Indennità una tantum erogate a domanda dall'Inps" della presente Parte III, a condizione che soddisfino determinati requisiti legislativamente previsti.

Con riferimento alle indennità di cui ai successivi paragrafi della presente Parte III, si precisa che le stesse, ai sensi del medesimo articolo 32, comma 17, del decreto-legge n. 50/2022 saranno erogate dall'Istituto successivamente all'invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto-legge (denunce UniEmens) relative alle retribuzioni di luglio 2022, secondo le indicazioni di cui alla Parte I della presente circolare.

SEZIONE I - INDENNITÀ UNA TANTUM EROGATE D'UFFICIO DALL'INPS

1. Indennità una tantum a favore dei titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

L'articolo 32, comma 9, del decreto-legge n. 50/2022 prevede il riconoscimento di una indennità una tantum dell'importo di 200 euro a favore dei soggetti che nel mese di giugno 2022 sono titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015.

L'unica condizione di accesso all'indennità una tantum è, pertanto, la titolarità nel mese di giugno 2022 di una delle richiamate prestazioni di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL).

Si precisa che l'indennità una tantum in argomento non è invece riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 22/2015 e il cui periodo teorico ricomprenda il mese di giugno 2022.

Per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda ma lo stesso è erogato d'ufficio dall'Istituto con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione. Detta indennità una tantum non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per la stessa non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa. Si precisa che, ai sensi del medesimo articolo 32, comma 20, le indennità di cui alla presente circolare possono essere corrisposte una sola volta a ciascun soggetto avente diritto e, pertanto, l'indennità di cui al presente paragrafo non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto-legge.

2. Indennità una tantum a favore dei beneficiari dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021

Il comma 10 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022 prevede il riconoscimento da parte dell'INPS di un'indennità una tantum pari a 200 euro in favore di coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola - di cui all'articolo 32 della legge n. 264/1949, di competenza del 2021.

Per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda ma lo stesso è erogato d'ufficio dall'Istituto con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione. L'indennità una tantum in favore dei percettori di indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917 del 1986, per la stessa non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa e non è compatibile con le altre indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

3. Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021 e di cui all'articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021

Il richiamato articolo 32, al comma 12, prevede il riconoscimento di un'indennità una tantum dell'importo di 200 euro a favore dei lavoratori che hanno beneficiato di una delle indennità previste dall'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021 e di cui all'articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021.

In ragione di quanto sopra, l'indennità una tantum dell'importo di 200 euro è pertanto riconosciuta ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito riportate, qualora siano stati beneficiari delle indennità di cui ai menzionati decreti-legge:

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;

- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.

Per la fruizione del beneficio in argomento non deve essere presentata alcuna domanda ma lo stesso è erogato d'ufficio dall'Istituto con le medesime modalità di pagamento delle suddette indennità COVID-19 già riconosciute.

Detta indennità una tantum non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 e per la stessa non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.

Si precisa che, ai sensi del medesimo articolo 32, comma 20, le indennità di cui alla presente circolare possono essere corrisposte una sola volta a ciascun soggetto avente diritto e, pertanto, l'indennità di cui al presente paragrafo non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto Aiuti.

SEZIONE II - INDENNITÀ UNA TANTUM EROGATE A DOMANDA DALL'INPS

1. Indennità una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi

L'articolo 32 comma 11, del decreto-legge n. 50/2022 prevede il riconoscimento di un'indennità una tantum dell'importo di 200 euro a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.

Ai fini dell'accesso all'indennità una tantum in esame, il richiamato comma 11 dell'articolo 32 prevede che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia attivo alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e che il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Inoltre, la citata disposizione prevede, quali requisiti di accesso all'indennità una tantum, che i potenziali beneficiari non siano titolari - alla data del 18 maggio - dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 32, comma 1, del medesimo decreto.

In particolare, i lavoratori interessati non devono essere titolari di uno dei trattamenti individuati nella Parte II della presente circolare.

La disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 32 prevede, altresì, che i potenziali beneficiari dell'indennità una tantum non siano iscritti - alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 - ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Infine, l'articolo 32, comma 11, prevede che l'indennità una tantum è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro.

L'indennità una tantum è erogata a domanda dall'INPS - da presentarsi secondo le modalità di cui al paragrafo 7 della presente Sezione II - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.

Si precisa che, ai sensi del medesimo articolo 32, comma 20, del decreto-legge n. 50/2022 le indennità di cui alla presente circolare possono essere corrisposte una sola volta a ciascun soggetto avente diritto e, pertanto, l'indennità in parola non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto-legge.

2. Indennità una tantum a favore dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti

L'articolo 32, comma 13, del decreto-legge n. 50/2022, prevede il riconoscimento di un'indennità una tantum dell'importo di 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015. Nella platea sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.

Ai fini dell'accesso all'indennità una tantum, i richiamati lavoratori devono avere svolto, nell'anno

2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell'ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015. Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra.

Anche per le richiamate categorie di lavoratori, la norma prevede che l'indennità è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro.

L'indennità una tantum è erogata a domanda dall'Inps - da presentarsi secondo le modalità di cui al paragrafo 7 della presente Sezione II - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.

Si precisa che, ai sensi del medesimo articolo 32, comma 20, del decreto-legge n. 50/2022 le indennità di cui alla presente circolare possono essere corrisposte una sola volta a ciascun soggetto avente diritto e, pertanto, l'indennità in parola non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto-legge.

3. Indennità una tantum a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Il medesimo articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, al successivo comma 14, prevede il riconoscimento di un'indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Ai fini dell'accesso all'indennità la disposizione sopra richiamata prevede che detti lavoratori, nell'anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e che possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.

L'indennità una tantum è erogata a domanda dall'Inps - da presentarsi secondo le modalità di cui al paragrafo 7 della presente Sezione II - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.

Si precisa che, ai sensi del medesimo articolo 32, comma 20, del decreto-legge n. 50/2022 le indennità di cui alla presente circolare possono essere corrisposte una sola volta a ciascun soggetto avente diritto e, pertanto, l'indennità di cui al presente paragrafo non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto-legge.

4. Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi occasionali

L'articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, al comma 15, prevede l'erogazione di una indennità una tantum dell'importo di 200 euro a favore dei lavoratori autonomi che - nel periodo di osservazione 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 - siano stati privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'articolo 2222 del codice civile.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità una tantum in questione, la norma richiamata prevede che per i predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l'anno 2021, l'accredito di almeno un contributo mensile e che i lavoratori interessati - alla data del 18 maggio 2022 - siano già iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

L'indennità una tantum è erogata a domanda dall'Inps - da presentarsi secondo le modalità di cui al paragrafo 7 della presente Sezione II - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.

Si precisa che, ai sensi del medesimo articolo 32, comma 20, del decreto-legge n. 50/2022 le in-

dennità di cui alla presente circolare possono essere corrisposte una sola volta a ciascun soggetto avente diritto e, pertanto, l'indennità di cui al presente paragrafo non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto-legge.

5. Indennità una tantum a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

L'articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, al comma 16, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum dell'importo di 200 euro a favore degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114.

Ai fini dell'accesso all'indennità in parola, la richiamata disposizione prevede che possono accedere alla stessa i lavoratori che possono fare valere, nell'anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

L'indennità una tantum è erogata a domanda dall'Inps - da presentarsi secondo le modalità di cui al paragrafo 7 della presente Sezione II - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.

Si precisa che, ai sensi del medesimo articolo 32, comma 20, del decreto-legge n. 50/2022 le indennità di cui alla presente circolare possono essere corrisposte una sola volta a ciascun soggetto avente diritto e, pertanto, l'indennità di cui al presente paragrafo non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto-legge.

6. Indennità una tantum a favore dei lavoratori domestici

Il comma 8 del citato articolo 32 prevede l'erogazione nel mese di luglio 2022, a domanda, di un'indennità una tantum di importo pari a 200 euro nei confronti dei lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l'iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS. I lavoratori domestici, inoltre, all'atto della domanda, non devono essere titolari:

- di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico;
- di uno o più trattamenti pensionistici di cui al comma 1 dell'articolo 32.

L'indennità è erogata dall'Inps a seguito di domanda da parte dei soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell'Inps, appartenenti alle categorie individuate dal vigente Ccnl che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente.

I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui instaurazione non sia stata respinta dall'Inps, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici.

Ai fini dell'accoglimento della domanda, il richiedente deve avere, per l'anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro.

Concorrono al tetto dei 35.000 euro i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva).

Sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l'assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l'assegno unico universale.

Ai fini del pagamento, il richiedente dovrà indicare le modalità di accredito scelte nella domanda per il pagamento della indennità, selezionando tra codice IBAN per bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche il pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste. L'IBAN comunicato dovrà essere associato ad un conto intestato al richiedente l'indennità.

Si segnala che prima dell'eventuale emissione dell'importo dovuto, verrà verificata la corrispon-

denza fra soggetto beneficiario dell'indennità ed il titolare del conto associato all'IBAN comunicato.

7. Presentazione della domanda

Come già precisato ai paragrafi 1, 2 e 3 della Sezione I della presente Parte III, l'indennità una tantum dell'importo di 200 euro verrà erogata d'ufficio dall'Istituto ai soggetti titolari, nel mese di giugno 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, a favore dei lavoratori che hanno percepito l'indennità di disoccupazione agricola in competenza anno 2021, nonché a favore dei lavoratori che hanno beneficiato delle indennità COVID-19 di cui al decreto-legge n. 41/2021 e al decreto-legge n. 73/2021.

I suddetti lavoratori, pertanto, non devono presentare domanda per il riconoscimento dell'indennità una tantum ma la stessa verrà erogata dall'INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità fruite di NASpI, DIS-COLL, disoccupazione agricola e indennità COVID-19.

Per quanto concerne, invece, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui all'articolo 32, commi 8, 11, 13, 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 50/2022, al fine di ricevere l'indennità una tantum prevista per la categoria di appartenenza, dovranno presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell'Istituto

La domanda per l'accesso ad una delle indennità di cui ai paragrafi da uno a cinque della presente Sezione II può essere presentata dai lavoratori interessati a partire dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022; la domanda per l'accesso all'indennità una tantum per i lavoratori domestici di cui al paragrafo 6 della presente Sezione II può essere presentata dai lavoratori interessati a partire dal 20 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022.

La domanda è disponibile accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell'Istituto www.inps.it, seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle dettagliate nella presente Sezione.

Una volta presentata la domanda, accedendo con le medesime modalità, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione delle domande delle indennità sopra descritte sono le seguenti:

- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente Sezione possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Si rappresenta che l'indennità in questione non può essere ceduta, sequestrata o pignorata e al pari di simili indennità precedentemente autorizzate, non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con altre misure di sostegno al reddito e con i trattamenti pensionistici.

8. Finanziamento

L'articolo 32, comma 21, del decreto-legge n. 50/2022 prevede che agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18 del medesimo articolo 32 - valutati in 804 milioni di euro per l'anno 2022 - si provvede ai sensi dell'articolo 58 dello stesso decreto-legge.

9. Strumenti di tutela

Avverso i provvedimenti adottati dall'Istituto in materia di indennità una tantum di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022 l'interessato può proporre azione giudiziaria.

10. Nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza

Il comma 18 del menzionato articolo 32 ha previsto che ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019, è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31 e di cui ai commi da 1 a 16 del citato articolo 32.

Pertanto, l'Inps procederà al riconoscimento dell'indennità una tantum a favore di tutti i nuclei familiari che abbiamo maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di luglio 2022, contestualmente alla liquidazione di tale mensilità, senza necessità che sia presentata apposita domanda.

L'indennità verrà erogata attraverso la Carta Rdc, nelle modalità descritte dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019.

PARTE IV - PAGAMENTI E ISTRUZIONI CONTABILI

1. Calendario dei pagamenti

Il calendario dei pagamenti dell'indennità in parola è il seguente:

1. ai sensi dell'articolo 32, commi da 1 a 7, del decreto-legge n. 50/2022 in argomento, per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il pagamento avverrà unitamente alla rata di pensione di luglio 2022; come già evidenziato, si ribadisce che, qualora i soggetti di cui al presente punto risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, l'erogazione sarà disposta a cura dell'Ente previdenziale che ha in pagamento la pensione;
2. ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto-legge in argomento, per i lavoratori domestici il pagamento dell'indennità avverrà nel mese di luglio 2022 successivamente all'elaborazione delle domande pervenute;
3. ai sensi dell'articolo 32, comma 17, del decreto-legge in argomento, per i titolari nel mese di giugno 2022 delle prestazioni NASpI e DIS-COLL, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle indennità COVID-19 2021, il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022, successivamente all'invio delle denunce Uniemens dei datori di lavoro contenenti la compensazione di cui al comma 4 dell'articolo 31 del decreto-legge in oggetto, prevista per il mese di settembre 2022;
4. ai sensi dell'articolo 32, comma 17, del decreto-legge in argomento, per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda, di cui ai commi da 11 a 16 dell'articolo 32 del decreto in oggetto, il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti di cui ai punti precedenti, nel mese di ottobre 2022;
5. ai sensi dell'articolo 32, comma 18, del decreto-legge in argomento, per i titolari nel mese di giugno 2022 di RdC, il pagamento dell'indennità, attraverso l'accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avverrà a luglio 2022, successivamente all'individuazione della platea di beneficiari dell'erogazione dell'indennità, da parte di ciascuna gestione, e pertanto non pagabili come titolari di RdC nel caso di sovrapposizioni.

2. Istruzioni contabili

Gli oneri per l'indennità una tantum di importo pari a 200 euro, prevista dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge n. 50/2022, a carico dello Stato, saranno rilevati nell'ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - contabilità separata - Gestione oneri vari (GAZ).

Normativa e prassi in evidenza

L'indennità prevista dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, verrà anticipata ai beneficiari dai datori di lavoro, e sarà recuperata utilizzando in sede di denuncia contributiva mensile il codice elemento "L031", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.", mediante l'utilizzo del seguente conto, istituito con messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022:

- GAZ30141 – per rilevare l'indennità una tantum corrisposta ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121 della LEGGE234/2021 anticipata dai datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce rendiconto - articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Lo stesso conto verrà utilizzato per la rilevazione contabile delle indennità erogate a favore dei dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, dei dipendenti da datori di lavoro privati e dei lavoratori dipendenti del settore agricolo.

L'indennità a favore dei titolari di trattamenti pensionistici, assegni sociali, pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti e trattamenti di accompagnamento alla pensione, di cui all'articolo 32, comma 1, della norma in argomento, verrà posta in pagamento direttamente ai beneficiari, tramite la procedura di pagamento delle pensioni, e contabilizzate ai seguenti conti di nuova istituzione:

- GAZ30151 – per rilevare l'indennità una tantum corrisposta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione – articolo 32, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
- GAZ10151 - per rilevare il debito nei confronti dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione – articolo 32, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione del codice bilancio di nuova istituzione:

- "3283 – Somme non riscosse dai beneficiari –Indennità una tantum ai pensionati Inps – articolo 32, c. 1 DECRETO-LEGGE 50/22 - GAZ".

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate, si istituisce il seguente conto:

- GAZ24151 – Entrate varie - recupero e/o reintroito dell'indennità una tantum corrisposta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione – articolo 32, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Al citato conto viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero indebiti per prestazioni", il seguente codice bilancio di nuova istituzione:

- "1216 – Recupero dell'indennità una tantum ai pensionati Inps – articolo 32, c. 1 DECRETO-LEGGE 50/22 - GAZ".

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAZ00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura "recupero indebiti per prestazioni".

Il codice bilancio "1216", sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell'ambito del partitario del conto GPA00069.

Per rilevare contabilmente le indennità una tantum erogate a favore dei lavoratori individuati dai commi da 8 a 18 del decreto-legge n. 50 del 2022, si istituiscono i seguenti conti:

- GAZ30152 – per rilevare l'indennità una tantum corrisposta alle varie categorie di lavoratori – articolo 32, commi da 8 a 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
- GAZ30153 – per rilevare l'indennità una tantum corrisposta ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla

Normativa e prassi in evidenza

legge 28 marzo 2019, n. 26 – articolo 32, comma 18, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

- GAZ10152 - per rilevare il debito nei confronti dei beneficiari percettori dell'indennità una tantum – articolo 32, commi da 8 a 18, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione del codice bilancio di nuova istituzione:

- "3284 – Somme non riscosse dai beneficiari – Indennità una tantum – articolo 32, commi da 8 a 18 DECRETO-LEGGE 50/22 - GAZ".

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate, si istituiscono i seguenti conti:

- GAZ24152 – Entrate varie - recupero e/o reintroito dell'indennità una tantum corrisposta a varie categorie di lavoratori – articolo 32, commi da 8 a 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
- GAZ24153 – Entrate varie - recupero e/o reintroito dell'indennità una tantum corrisposta ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – articolo 32, comma 18, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Ai citati conti viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero indebiti per prestazioni", il seguente codice bilancio di nuova istituzione:

"1217 – Recupero dell'indennità una tantum – articolo 32, c. da 8 a 18 DECRETO-LEGGE 50/22 - GAZ".

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAZ00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura "recupero indebiti per prestazioni".

Il codice bilancio "1217", sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell'ambito del partitario del conto GPA00069.

Tutte le indennità oggetto della presente circolare non concorrono alla formazione del reddito, ai sensi del TUIR.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Emersione di lavoro irregolare: accredito contribuzione

Inps, circolare, 21/6/2022, n. 72

L'Inps, con la circolare n. 72/2022, ha fornito alcune precisazioni sulla valorizzazione della copertura assicurativa del lavoratore per i periodi per i quali è versato il contributo forfettario previsto dell'articolo 103, D.L. 34/2020, che, al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto che i datori di lavoro potessero presentare un'istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare o per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. La circolare chiarisce anche le modalità del rimborso di somme versate in eccesso a titolo di contributo forfettario.

Il testo della circolare n. 72/2022

Inps, circolare, 21 giugno 2022, n. 72

1. Premessa

Con il procedimento di emersione di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i datori di lavoro hanno avuto la possibilità di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell'Unione europea o extracomunitari.

Il comma 7 del citato articolo 103 ha previsto che, nelle ipotesi di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o stranieri, già instaurati prima della istanza di regolarizzazione, il datore di lavoro fosse tenuto al "pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali". Il decreto interministeriale citato nella norma, adottato in data 7 luglio 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 dell'8 settembre 2020 e l'Istituto ha fornito indicazioni con la circolare n. 79 del 28 maggio 2021.

Un terzo dell'importo versato dal datore di lavoro a titolo di contributo forfettario, ai sensi del comma 7 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020, è destinato alla copertura contributiva sulla posizione assicurativa del lavoratore.

Tale contributo forfettario ai fini previdenziali è stato quantificato in misura fissa dal decreto interministeriale del 7 luglio 2020, per ciascun mese o frazione di mese, come segue:

- a) € 100,00 per i settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, secondo i codici Ateco di cui all'allegato 1 del citato decreto interministeriale del 27 maggio 2020;
- b) € 52,00 per i settori dell'assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza e del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. La copertura assicurativa del lavoratore per i periodi per i quali è versato il contributo forfettario

La valorizzazione della contribuzione sul conto assicurativo, sulla base delle somme forfettarie versate, avverrà a conclusione dell'accoglimento della domanda di emersione e all'esito della comunicazione dei dati riferiti a ogni singolo lavoratore dipendente, puntualmente designato, anche

in ordine alla decorrenza del rapporto di lavoro riferito alla domanda di emersione.

Le informazioni relative allo stato della domanda di emersione presentata, sia presso l'Inps sia presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, sono reperibili tramite la procedura "Emersione rapporti di lavoro", rilasciata in ambiente intranet, per le Strutture territoriali, con il messaggio n. 2979 del 2 settembre 2021.

Si invitano le Strutture territoriali a completare le attività di abbinamento dei versamenti per i quali non sia stato possibile l'abbinamento centralizzato, al fine di consentire l'accredito della contribuzione sull'estratto conto del lavoratore.

Il processo di accreditamento, che è in fase di definizione e implementazione, sarà automatico e verrà predisposto a livello centrale a conclusione dei controlli relativi al procedimento di emersione.

a) Lavoratori dipendenti del settore privato

Per i lavoratori dipendenti, escluso il settore domestico e dell'assistenza alla persona, il valore dell'imponibile retributivo ai fini previdenziali è definito applicando all'importo del contributo forfettario mensile versato (€ 100,00) un'aliquota media comprensiva delle aliquote contributive di finanziamento sia dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) sia delle assicurazioni previdenziali minori.

Al riguardo si evidenzia che, attesa la specificità della fattispecie in parola, sono state considerate le aliquote relative all'IVS, all'Assicurazione Sociale per l'Impiego, alla ex CUA (contribuzione di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare), al fondo di garanzia TFR, alle assicurazioni economiche di malattia e di maternità, escludendo la contribuzione relativa alla cassa integrazione guadagni.

Pertanto, per gli operai non agricoli, la retribuzione imponibile forfettaria - calcolata sulla base del contributo forfettario (€ 100,00) e dell'aliquota contributiva media del 37,87% - da valorizzare sull'estratto conto è pari a euro 264,06 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfettario.

Si precisa altresì che, sempre con riferimento agli operai non agricoli, in applicazione del disposto di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il numero massimo delle settimane che potranno essere accreditate ai fini pensionistici sarà pari al valore, arrotondato per eccesso, derivante dal rapporto fra retribuzione forfettaria complessiva e minimale di retribuzione settimanale pensionabile stabilito per legge.

Dispone, infatti, il predetto articolo 7 che: "1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accredito figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. [...] 2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi così determinati, ferma restando l'anzianità assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all'accredito figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno".

Allo stato, ai sensi del combinato disposto del predetto articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 463/1983 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (in particolare detto limite settimanale

è pari a € 206,23 per l'anno 2020 e pari a € 205,20 per l'anno 2019).

Pertanto, posto che il valore della retribuzione forfettaria media settimanale, in relazione alla quale è stato versato il contributo di cui all'articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020, è di importo inferiore al limite minimo di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori di cui alle predette norme, le settimane che saranno riconosciute ai fini pensionistici saranno proporzionalmente ridotte.

A tale fine, nell'estratto contributivo dell'assicurato le settimane riferite al periodo oggetto di emersione saranno registrate con apposita annotazione circa la circostanza che trattasi di "numero di contributi soggetto a verifica in quanto la retribuzione corrisposta non è sufficiente a riconoscere l'intero periodo", parimenti a quanto avviene in tutte le fattispecie in cui la retribuzione risulti inferiore a quella minimale stabilita dalla legge e, come tale, sia destinata a subire una contrazione dell'accredito ai fini pensionistici. Nello specifico il numero massimo delle settimane riconoscibili ai fini pensionistici sarà pari al valore, arrotondato per eccesso, derivante dal rapporto fra retribuzione forfettaria complessiva e minimale di retribuzione settimanale pensionabile stabilito per legge. Per gli operai agricoli, applicando al contributo forfettario (€ 100,00) la corrispondente aliquota media del 31,593%, la retribuzione forfettaria è pari a € 316,53 mensili.

Pertanto, per questi lavoratori la retribuzione imponibile forfettaria da valorizzare sull'estratto conto è pari a € 316,53 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfettario.

Per gli operai agricoli si precisa, inoltre, che nel conto assicurativo, in corrispondenza dei periodi coperti da contribuzione forfettaria, sarà valorizzato un numero di giornate corrispondenti al rapporto, arrotondato per eccesso, tra la retribuzione forfettaria e il limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito dal legislatore per il settore agricolo e rivalutato annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita, segnatamente euro 43,57 per l'anno 2020, euro 43,35 per l'anno 2019 (cfr. la circolare n. 9 del 29 gennaio 2020 e la circolare n. 6 del 25 gennaio 2019) e così di seguito.

b) Lavoro domestico per il bisogno familiare e per l'assistenza alla persona

Per il lavoro domestico per il bisogno familiare e per l'assistenza alla persona, la parte del contributo forfettario destinato alle gestioni previdenziali assicurative, in base alle aliquote previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, viene attribuita, per i mesi per i quali è effettuato il versamento, applicando la contribuzione della 4^a fascia contributiva (€ 1,04 per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore) a 50 ore di lavoro, con l'accredito di due settimane al mese. Tale soluzione consente di conservare la caratteristica che dà luogo all'applicazione della 4^a fascia, corrispondente a un imponibile previdenziale dato dalla retribuzione convenzionale di detta fascia per il numero delle ore, pari a 261 euro (€ 5,22 x 50 ore).

Si precisa che ai lavoratori domestici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, dell'articolo 7 del decreto-legge n. 463/1983.

3. Rimborso di somme versate a titolo di contributo forfettario in eccesso

Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto interministeriale del 7 luglio 2020 espressamente prevede che "in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario".

Si procederà, tuttavia, per la quota di competenza dell'Inps, alla restituzione degli importi versati dal contribuente per un numero di mensilità eccedenti rispetto a quelle previste dal quadro normativo di riferimento, sia nelle ipotesi di accoglimento delle istanze di emersione sia nelle ipotesi di esito di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa.

In Gazzetta il Decreto Semplificazioni

Il D.L. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, è stato pubblicato sulla G.U. n. 143 del 21 giugno 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse la gestione dei rapporti di lavoro e per l'amministrazione del personale.

Articolo	Contenuto
Articolo 2	<p>Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta</p> <p>A partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 37, D.Lgs. 241/1997, i sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituto, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti di imposta; b) consegnare al sostituto, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione; c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, entro: <ul style="list-style-type: none"> 1. il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio; 2. il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 3. il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; 4. il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; 5. il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre; d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis, D.M. 164/1999; e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del 2, del 5 e dell'8 per mille dell'Irpef fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.
Articolo 6	<p>Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata</p> <p>A partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 5, D.Lgs. 175/2014, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante Caf o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3, D.Lgs. 175/2014. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.</p> <p>Inoltre, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, effettuata mediante Caf o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.</p>

	<p>Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente. Il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il Caf o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.</p>
Articolo 10	<p>Semplificazioni in materia di dichiarazione Irap</p> <p>Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina Irap, in particolare all'articolo 11, D.Lgs. 446/1997. Viene previsto, ai fini della determinazione della base imponibile che sono ammesse in deduzione i contributi in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Al contrario, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), D.Lgs. 446/1997, escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, non potranno più dedurre un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni, nonché, sempre per tali soggetti, con esclusione, però, delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Per quanto riguarda le spese relative agli apprendisti, di cui al n. 5, sono deducibili a condizione che si riferiscano a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Viene modificato il comma 4-bis.1, chiarendo che ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), D.Lgs. 446/1997, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a 400.000 euro, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a 1.850 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente, diverso da quelli a tempo indeterminato, impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di 5. Viene abrogato il comma 4-quater e sostituito il successivo comma 4-septies, prevedendo che per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro. Infine, il nuovo comma 4-octies stabilisce che per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, D.Lgs. 446/1997, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo è altresì ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto. Le modifiche di cui sopra si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22 giugno 2022.</p>
Articolo 11	<p>Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa</p> <p>Modificando quanto previsto dal D.P.R. 322/1998, viene stabilito che i modelli relativi alla dichiarazione dei redditi e Irap nonché 770 sono approvati entro il mese di febbraio.</p>
Articolo 17	<p>Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti</p> <p>Viene abrogata la previsione di cui all'articolo 20, comma 1, D.P.R. 605/1973 per cui le P.A. e gli enti pubblici devono comunicare all'Anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati.</p>
Articolo 20	<p>Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef ai nuovi scaglioni dell'Irpef</p> <p>Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale Irpef con i nuovi scaglioni Irpef previsti dall'articolo 1, comma 2, L. 234/2021, il termine entro cui i Comuni per</p>

	<p>l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale è differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede a effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.</p> <p>Per i Comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui sopra nel rispetto del termine ivi previsto, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, D.Lgs. 23/2011, per l'anno 2022 l'addizionale comunale all'Irpef si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'Irpef e delle prime 4 aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.</p>
Articolo 26	<p>Modifiche all'articolo 104, D.Lgs. 117/2017</p> <p>Integrando l'articolo 104, comma 1, D.Lgs. 117/2017, viene stabilito che le disposizioni transitorie si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, anche agli Enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.</p>
Articolo 35	<p>Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale aiuti</p> <p>Viene stabilito che, in riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, D.M. 115/2017, in scadenza:</p> <p>a) dal 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;</p> <p>b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.</p> <p>La proroga si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".</p>
Articolo 36	<p>Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti P.A.</p> <p>Si prevede, ai fini dell'erogazione dell'indennità una tantum di 200 euro (articolo 31, comma 1, D.L. 50/2022), limitatamente ai dipendenti delle P.A. i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia, che l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Inps. Tali dipendenti non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1, D.L. 50/2022.</p>
Articolo 38	<p>Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico</p> <p>Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, sono apportate le seguenti modifiche alla disciplina dell'assegno unico (D.Lgs. 230/2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> - viene ampliata la platea dei beneficiari: viene riconosciuto, nei nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne, a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L. 104/1992; - limitatamente all'anno 2022, l'importo di 175 euro per ciascun figlio minore è esteso a ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età; - le maggiorazioni per ciascun figlio con disabilità minore (pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media) sono estese, limitatamente all'anno 2022, fino ai 21 anni; - in caso di nuclei con almeno un figlio a carico disabile, gli importi della maggiorazione transitoria per i nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 euro per l'anno 2022 sono incrementati di 120 euro.

Articolo 42	<p>Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri</p> <p>Ai fini della semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri, per le domande presentate in relazione al D.P.C.M. 21 dicembre 2021), il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 73/2022 (22 giugno 2022); per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, T.U. immigrazione.</p> <p>Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine di 30 giorni, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostatici di cui agli articoli 22 e 24, D.Lgs. 286/1998, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostatici consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso. Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base del nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente articolo, è rilasciato entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>La procedura semplificata si applica anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del C.d.M. adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della L. 68/2007, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
Articolo 43	<p>Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti</p> <p>Non sono ammessi alle procedure semplificate previste dall'articolo 42, comma 7, D.L. 73/2022 i cittadini stranieri:</p> <ul style="list-style-type: none">a) nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione;b) che siano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;c) che siano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444, c.p.p., per uno dei reati previsti dall'articolo 380, c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. <p>Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all'articolo 42, comma 7, D.L. 73/2022, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. 286/1998, o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444, c.p.p., per uno dei reati di cui all'articolo 10-bis, D.Lgs. 286/1998.</p>
Articolo 44	<p>Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, D.P.R. 394/1999</p> <p>In relazione agli ingressi previsti dai decreti per le annualità 2021 e 2022, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, D.P.R. 394/1999, è demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all'articolo 1, L. 12/1979, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.</p>

Indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti

Entra nel vivo l'operazione di erogazione dell'una tantum, pari a 200 euro, prevista dal D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), come noto pensata al fine di attenuare l'impatto dei recenti rincari generalizzati dei prezzi sul costo della vita. Tale erogazione riguarda, invero, una molteplicità di soggetti dato che interessa i lavoratori dipendenti anche domestici, i pensionati, i collaboratori, etc.. Per ogni situazione sono previste, tuttavia, regole che possono variare.

Introduzione

In linea di massima, si sottolinea come tale una tantum, in relazione al lavoro dipendente, non domestico, sarà erogata ai lavoratori dai loro datori di lavoro, i quali provvederanno poi a recuperare il credito a mezzo compensazione da esporre nella denuncia UniEmens. Si evidenzia che l'erogazione dell'indennità per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato.

L'Inps ha iniziato a fornire istruzioni con il messaggio n. 2397/2022, dove l'Istituto traccia un primo rapido esame, essenzialmente concernente le istruzioni per il recupero del credito spettante al datore di lavoro, precisando la necessità di farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione nella quale egli dichiara di essere nelle condizioni giuridiche per beneficiare dell'una tantum e di non aver richiesto ad altro datore l'erogazione della somma, data l'unicità di tale indennità. Si ricorda che per i lavoratori dipendenti l'una tantum spetta a coloro che abbiano beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,80% (in pratica abbiano avuto un imponibile mensile inferiore a 2.692 euro almeno in un mese). Si ricorda, infine, che tale indennità non sarà soggetta a imposta e contribuzione, né sarà pignorabile.

Chiarimenti Inps

Con circolare n. 73/2022 l'Inps ha, poi, fornito le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum, precisando che la stessa dev'essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio e gli altri requisiti previsti, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia UniEmens entro il 31 agosto, ovvero, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei Ccnl, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia UniEmens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - Cigo/Cigs, Fis o Fondi di solidarietà, Cisoa - o congedi). I dipendenti delle P.A. i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Mef (NoiPA), non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 31, comma 1, D.L. 50/2022.

L'Inps ricorda che possono accedere al riconoscimento dell'indennità, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Tali lavoratori devono, però, aver beneficiato della misura agevolata di cui alla L. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota di contributi a carico del lavoratore), che si applica, mese per mese, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché sia rispettato il limite della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di 2.692 euro. L'ente di previdenza precisa che:

- la fruizione dell'esonero sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell'indennità;

- il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all'esonero è esteso fino al 23 giugno 2022 (quindi non solo i primi 4 mesi del 2022);
- l'indennità spetta nella misura intera anche nel caso di contratto a tempo parziale.

Dato che l'indennità spetta una sola volta, anche a chi sia titolare di più rapporti di lavoro, il lavoratore in tale situazione dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità. Se dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens l'indennità, l'Inps comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio, tenendo presente che l'importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato l'indennità per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione. Per quanto concerne i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità ai lavoratori in forza nel mese di luglio, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti specifici per loro previsti in caso di erogazione da parte dell'Inps, perché per tali lavoratori il pagamento da parte dell'Inps sarà residuale, a domanda, solo laddove non abbiano già percepito l'indennità dal datore di lavoro.

Infine, con il messaggio n. 2559/2022, l'Inps ricorda che i lavoratori dipendenti, al fine di ricevere l'indennità dal proprio datore di lavoro, devono presentare allo stesso una dichiarazione con la quale affermano di non essere titolari delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18, ossia di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza (categorie per le quali è previsto che sia l'Inps a erogare a luglio l'indennità una tantum) e, per agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, allega al messaggio un fac-simile di dichiarazione, che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Esposizione nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens

I datori di lavoro, al fine di recuperare l'indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> il nuovo valore "L031", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il valore "N";
- nell'elemento <AnnoMeseRif> l'anno/mese "06- 07/2022";
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> l'importo da recuperare.

Esposizione nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per il recupero dell'indennità a essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di luglio 2022 l'elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

- nell'elemento <AnnoRif> l'anno 2022;
- nell'elemento <MeseRif> il mese 06 o 07;
- nell'elemento <CodiceRecupero> il valore "35" avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";
- nell'elemento <Importo> l'importo da recuperare.

Esposizione nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l'indennità pagata ai lavoratori a tempo indeterminato

to in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce PosAgri del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> "9", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50".

Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> "9" dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità una tantum da recuperare.

Il <CodiceRetribuzione> "9" potrà essere valorizzato:

- nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell'anno 2022;
- nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell'anno 2022.

Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti

Con la circolare n. 73/2022 l'Inps ha fornito le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum previste dagli articoli 31 (lavoratori dipendenti) e 32 (pensionati e altre categorie di soggetti), D.L. 50/2022. In questa scheda operativa si tratta dei pensionati e delle altre categorie di soggetti presenti nell'articolo 32.

Pensionati

Trattamenti rientranti nell'ambito di applicazione della misura

L'indennità è riconosciuta d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 in favore dei soggetti "residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro".

Con riferimento ai trattamenti pensionistici, l'indennità è corrisposta d'ufficio ai soggetti che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria. I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno 2022 saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità. Parimenti, i titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 30 giugno 2022 sia in corso il periodo per esercitare l'opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l'opzione in favore del trattamento pensionistico. In tal caso il pagamento sarà eseguito in tempi successivi.

I titolari di assegno ordinario di invalidità la cui prestazione sia stata sospesa in quanto hanno optato per le indennità NASpI o DIS-COLL di cui sono titolari per il mese di giugno 2022, saranno destinatari dell'indennità una tantum di 200 euro secondo le specifiche modalità legate alla percezione di tali prestazioni.

Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione deve essere corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

L'indennità una tantum non è, invece, erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di previdenza degli sportivi – Sportass o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall'incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, Inail, Ipsema).

Hanno diritto all'indennità una tantum anche i titolari di "trattamenti di accompagnamento alla pensione", tra i quali devono intendersi ricompresi:

- l'APE sociale;
- l'APE volontario;
- l'indennizzo commercianti;
- gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), D.Lgs. 148/2015;
- le prestazioni di accompagnamento a pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, L.

92/2012;

- l'indennità mensile del contratto di espansione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, D.Lgs. 148/2015.

L'indennità sarà corrisposta ai titolari dei suddetti trattamenti con decorrenza entro il 30 giugno 2022, ancorché liquidate successivamente.

Con riferimento ai trattamenti di natura assistenziale, l'indennità è corrisposta d'ufficio ai soggetti che risultino titolari, alla data del 1° luglio 2022, di:

- pensione di inabilità;
- assegno mensile di cui all'articolo 13, L. 118/1971;
- pensione, non reversibile, per i ciechi (assoluti o parziali);
- pensione, non reversibile, per sordi;
- assegno sociale;
- pensione sociale.

Requisiti

L'indennità viene corrisposta esclusivamente ai soggetti che risultino residenti in Italia alla data del 1° luglio 2022 e che abbiano un reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro. Sono esclusi dal computo del reddito personale i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Il limite di reddito personale per l'anno 2021 è pari a 35.000 euro e non è prevista alcuna clausola di salvaguardia. Per l'individuazione del reddito del 2021 da utilizzare per l'erogazione in via provvisoria dell'indennità in esame, sono stati presi in considerazione i seguenti redditi, ove disponibili:

- redditi da CU 2022 emesse dall'Inps;
- redditi da flussi UniEmens;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all'iscrizione in Gestione separata;
- redditi dichiarati dai pensionati per l'anno 2021 noti all'Inps ai fini delle verifiche del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento;
- assegni straordinari del credito, credito cooperativo e Poste italiane soggetti a tassazione separata (aventi categoria: 027, 028, 127, 128), è stato considerato l'importo lordo da assoggettare a tassazione separata derivante dai trattamenti stessi.

Dalla platea così individuata sono esclusi i titolari di pensioni ai superstiti assoggettate alla trattenuta di cui all'articolo 1, comma 41, L. 335/1995, qualora il reddito totale per la riduzione dell'anno 2021 sia maggiore di 35.000 euro.

L'indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'ente erogatore al momento del pagamento ed è sottoposta a successiva verifica definitiva del reddito, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra Amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.

Ulteriori disposizioni

L'indennità una tantum per pensionati:

- non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali; non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa;
- non è compatibile con altre prestazioni del medesimo articolo 32 o dell'articolo 31, perché l'indennità può essere corrisposta a ciascun soggetto avente diritto una sola volta, anche quando l'interessato abbia più trattamenti che danno titolo al beneficio.

Nelle ipotesi di soggetto avente diritto alla prestazione sia come titolare di trattamento pensionistico o di accompagnamento a pensione, sia come titolare di prestazione assistenziale ovvero come lavoratore attivo, il beneficio sarà corrisposto d'ufficio in qualità di soggetto titolare del trattamento

pensionistico o assistenziale.

Modalità di erogazione

L'indennità una tantum sarà riconosciuta d'ufficio con la mensilità di luglio 2022, senza necessità che i soggetti destinatari presentino alcuna istanza.

Per titolari di trattamento pensionistico o di accompagnamento alla pensione l'importo sarà accreditato unitamente alla rata della mensilità di luglio 2022 e sarà riportata la specifica descrizione "Pagamento dell'indennità una tantum articolo 32 decreto-legge n. 50/2022".

In presenza di soggetti titolari di prestazioni erogate dall'Inps e dalle c.d. Casse previdenziali privatizzate e dagli enti previdenziali per i professionisti iscritti ad Albi o Elenchi privi di un ente previdenziale di categoria, il pagamento sarà effettuato sulla pensione erogata dall'Inps.

Per chi sia, invece, titolare esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'Inps, il casellario centrale dei pensionati individua l'ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum, che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'Inps a seguito di apposita rendicontazione. In presenza di più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi dall'Inps, l'ente tenuto al pagamento sarà quello a carico del quale risulta il trattamento pensionistico con imponibile maggiore, previa verifica del requisito reddituale.

I titolari di trattamenti pensionistici e di accompagnamento a pensione, beneficiari dell'indennità una tantum, verranno informati dell'erogazione mediante:

- nota sul cedolino;
- invio di sms e/o e-mail qualora negli archivi dell'Istituto siano presenti i relativi contatti;
- notifica nella sezione "MY INPS" del pensionato;
- notifica mediante App "IO".

Nella sezione personale "MY INPS" sarà messa a disposizione del cittadino un'apposita funzione "Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022", che consentirà di visualizzare l'esito dell'elaborazione centralizzata, specificando, in caso di mancata corresponsione sulla mensilità di luglio 2022, le relative motivazioni. Il pensionato che ritenga che il motivo della mancata erogazione dipenda da dati da aggiornare o integrare (ad esempio, residenza in Italia non comunicata o aggiornamento dati reddituali) può presentare domanda di ricostituzione, indicando le situazioni variate, al fine di ottenere con la prima rata utile, se spettante, l'indennità una tantum.

Ove il soggetto, invece, riceva l'indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale, ma sia consapevole che i redditi dell'anno 2021, una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all'indennità una tantum mediante specifica richiesta, da inoltrare in via telematica con gli appositi canali messi a disposizione dell'Inps per l'erogazione delle prestazioni.

Anche per i titolari di trattamenti di natura assistenziale l'importo a titolo di indennità una tantum verrà accreditato unitamente alla rata della mensilità di luglio 2022 e verrà riportata la specifica descrizione "Pagamento dell'indennità una tantum articolo 32 decreto legge n. 50 del 2022".

Recupero indennità una tantum non dovuta

L'ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali. Saranno emanate ulteriori istruzioni, ma l'Inps precisa che eroga dette indennità una tantum in via provvisoria e che il consolidamento del diritto al riconoscimento delle stesse si attua solo all'esito dell'acquisizione delle informazioni reddituali e delle conseguenti attività di elaborazione finalizzate alle relative verifiche. L'eventuale erogazione di somme in eccedenza può riguardare non soltanto il caso di reddito superiore al previsto, ma anche l'ipotesi in cui il trattamento pensionistico che ha dato titolo al riconoscimento dell'indennità una tantum sia revocato o, comunque, tutte le circostanze in cui si accerti successivamente la non sussistenza del diritto a prescindere dal requisito reddituale.

Altre categorie di soggetti

L'articolo 32, commi 9-16, D.L. 50/2022, prevede l'erogazione d'ufficio da parte dell'Inps di un'indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore dei soggetti titolari, nel mese di giugno 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, a favore dei lavoratori che hanno percepito l'indennità di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2021, nonché a favore dei lavoratori che hanno beneficiato delle indennità Covid-19 di cui al D.L. 41/2021 e al D.L. 73/2021. La medesima disposizione prevede, altresì, il riconoscimento - previa domanda all'Inps da parte dell'interessato - dell'indennità una tantum di importo di 200 euro a favore di altre categorie di lavoratori, a condizione che soddisfino determinati requisiti legislativamente previsti.

Le indennità saranno erogate dall'Inps successivamente all'invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di luglio 2022.

Indennità una tantum erogate d'ufficio dall'Inps	
Titolari di NASpI e DIS-COLL	<p>È prevista l'erogazione dell'indennità una tantum a favore dei soggetti che nel mese di giugno 2022 sono titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. L'unica condizione di accesso è, pertanto, la titolarità nel mese di giugno 2022 di una delle richiamate prestazioni di disoccupazione, ma l'indennità non è, invece, riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata e il cui periodo teorico ricomprenda il mese di giugno 2022.</p> <p>Per la fruizione del beneficio non dev'essere presentata alcuna domanda, ma lo stesso è erogato d'ufficio dall'Inps con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.</p> <p>Detta indennità non concorre alla formazione del reddito e, per la stessa, non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>Le indennità possono essere corrisposte una sola volta a ciascun soggetto avente diritto e, pertanto, l'indennità non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di un'indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.</p>
Disoccupazione agricola di competenza del 2021	<p>Il riconoscimento da parte dell'Inps di un'indennità una tantum pari a 200 euro in favore di coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 non richiede la presentazione di alcuna domanda, perché l'Inps eroga direttamente d'ufficio con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.</p> <p>L'indennità una tantum non concorre alla formazione del reddito, per la stessa non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa e non è compatibile con le altre indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, Decreto Aiuti.</p>
Beneficiari delle indennità Covid	<p>È previsto il riconoscimento di un'indennità una tantum dell'importo di 200 euro a favore dei lavoratori che hanno beneficiato di una delle indennità previste dall'articolo 10, commi 1-9, D.L. 41/2021, e di cui all'articolo 42, D.L. 73/2021. L'indennità, perciò, è riconosciuta ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito riportate, qualora siano stati beneficiari delle indennità di cui ai menzionati decreti-legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; • lavoratori intermittenti; • lavoratori autonomi occasionali; • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; • lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; • lavoratori dello spettacolo.

	<p>Per la fruizione del beneficio in argomento non deve essere presentata alcuna domanda, ma lo stesso è erogato d'ufficio dall'Inps con le medesime modalità di pagamento delle suddette indennità Covid-19 già riconosciute.</p> <p>Detta indennità una tantum non concorre alla formazione del reddito e, per la stessa, non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>L'indennità non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, Decreto Aiuti.</p>
Indennità una tantum erogate a domanda dall'Inps	
Collaboratori coordinati e continuativi	<p>È previsto il riconoscimento di un'indennità una tantum dell'importo di 200 euro a favore dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contratto sia attivo alla data del 18 maggio 2022; • il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata; • i potenziali beneficiari non siano titolari - alla data del 18 maggio 2022 - dei trattamenti pensionistici come sopra individuati; • i potenziali beneficiari non siano iscritti - alla data del 18 maggio 2022 - ad altre forme previdenziali obbligatorie; • i soggetti interessati possano fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro. <p>L'indennità è erogata a domanda dall'Inps e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>L'indennità in parola non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.</p>
Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti	<p>È previsto il riconoscimento dell'indennità a favore dei lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti, inclusi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo, purché abbiano svolto, nell'anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell'ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente; pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in una o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra e lo stesso possa far valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro.</p> <p>L'indennità è erogata a domanda dall'Inps e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>L'indennità in parola non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.</p> <p>Quanto previsto dall'articolo 32, relativamente al pagamento diretto da parte dell'Inps, non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, ma solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021. Pertanto, con la retribuzione di luglio 2022, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, laddove in forza nel mese di luglio, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti. Il pagamento da parte dell'Inps, infatti, sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità dal datore di lavoro, ove spettante.</p>
Lavoratori iscritti al Fpls	<p>È previsto il riconoscimento dell'indennità a favore dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, purché gli stessi, nell'anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.</p>

Schede operative

	<p>L'indennità è erogata a domanda dall'Inps e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>L'indennità non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.</p> <p>Quanto previsto dall'articolo 32, relativamente al pagamento diretto da parte dell'Inps, non riguarda la generalità dei lavoratori iscritti al Fpls, bensì solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021. Pertanto, con la retribuzione di luglio 2022, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità anche ai lavoratori iscritti al Fpls, laddove in forza nel mese di luglio, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti. Il pagamento da parte dell'Inps, infatti, sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità dal datore di lavoro, ove spettante.</p>
Lavoratori autonomi occasionali	<p>È prevista l'erogazione dell'indennità a favore dei lavoratori autonomi che, nel periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021, siano stati privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'articolo 2222, cod. civ., purché risulti, per l'anno 2021, l'accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori interessati - alla data del 18 maggio 2022 - siano già iscritti alla Gestione separata.</p> <p>L'indennità una tantum è erogata a domanda dall'Inps e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>L'indennità non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.</p>
Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio	<p>È previsto il riconoscimento di un'indennità una tantum dell'importo di 200 euro a favore degli incaricati alle vendite a domicilio che possono fare valere, nell'anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata.</p> <p>L'indennità una tantum è erogata a domanda dall'Inps e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.</p> <p>L'indennità di cui al presente paragrafo non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022.</p>
Lavoratori domestici	<p>È prevista l'erogazione dal mese di luglio 2022, a domanda, dell'indennità nei confronti dei lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l'iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei lavoratori domestici dell'Inps. I lavoratori domestici, inoltre, all'atto della domanda, non devono essere titolari:</p> <ul style="list-style-type: none">• di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico;• di uno o più trattamenti pensionistici come sopra individuati. <p>L'indennità è erogata dall'Inps a seguito di domanda da parte dei soggetti assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell'Inps, appartenenti alle categorie individuate dal vigente Ccnl che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente. I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui instaurazione non sia stata respinta dall'Inps, alla data del 18 maggio 2022, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici. Ai fini dell'accoglimento della domanda, il richiedente deve avere, per l'anno</p>

2021, un reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro. Concorrono al tetto dei 35.000 euro i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva). Sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l'assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l'assegno unico universale.

Ai fini del pagamento, il richiedente dovrà indicare le modalità di accredito scelte nella domanda per il pagamento della indennità, selezionando tra codice Iban per bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche il pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste. L'Iban comunicato dovrà essere associato a un conto intestato al richiedente l'indennità. Si segnala che prima dell'eventuale emissione dell'importo dovuto, verrà verificata la corrispondenza fra soggetto beneficiario dell'indennità e il titolare del conto associato all'Iban comunicato.

Presentazione della domanda

Per quanto concerne i lavoratori potenziali destinatari delle indennità erogate a domanda dall'Inps, gli stessi dovranno, appunto, presentare domanda all'Istituto esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli istituti di patronato sul portale web dell'Istituto fino al 31 ottobre 2022; la domanda per l'accesso all'indennità una tantum per i lavoratori domestici può essere presentata fino al 30 settembre 2022.

L'indennità in questione non può essere ceduta, sequestrata o pignorata, non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con altre misure di sostegno al reddito e con i trattamenti pensionistici.

Con il messaggio n. 2580/2022, l'Inps ha comunicato che è disponibile il servizio di presentazione delle domande per la richiesta dell'indennità una tantum pari a 200 euro per i soggetti tenuti.

È possibile presentare la domanda accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile dalla home page del sito web dell'Istituto www.inps.it, seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra:

- Indennità una tantum per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Indennità una tantum per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- Indennità una tantum per i lavoratori autonomi occasionali;
- Indennità una tantum per i lavoratori domestici;
- Indennità una tantum per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo);
- Indennità una tantum per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

I lavoratori domestici possono presentare la domanda fino al 30 settembre 2022 (l'erogazione è prevista dal mese di luglio 2022), mentre per le altre categorie di lavoratori sopra richiamate il termine di presentazione è stabilito al 31 ottobre 2022 (la domanda dev'essere effettuata solo in presenza dei requisiti previsti dalla disciplina sopra richiamata e qualora non siano già destinatari dell'indennità una tantum ad altro titolo).

Una volta presentata la domanda, accedendo alla medesima procedura, sarà possibile consultare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.

Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande delle indennità sopra descritte sono le seguenti:

- Spid di livello 2 o superiore;

- Carta di identità elettronica 3.0 (Cie);
- Carta nazionale dei servizi (Cns).

In alternativa al portale web, è possibile inoltrare le domande tramite il servizio di Contact center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per l'accesso ai servizi dell'Inps tramite il Contact center multicanale è necessario munirsi del PIN telefonico temporaneo, che potrà essere generato accedendo all'apposita sezione dell'area riservata "MyInps".

Inoltre, è possibile presentare domanda attraverso gli istituti di patronato.

Nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza

Ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC) è corrisposta d'ufficio, nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 200 euro, salvo che sia presente nel nucleo almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31 e di cui all'articolo 32, commi 1-16, D.L. 50/2022.

Pertanto, l'Inps procederà al riconoscimento dell'indennità una tantum a favore di tutti i nuclei familiari che abbiano maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di luglio 2022, contestualmente alla liquidazione di tale mensilità, senza necessità che sia presentata apposita domanda, attraverso la Carta RdC.

Calendario dei pagamenti

Il calendario dei pagamenti dell'indennità in parola è il seguente:

- per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il pagamento avverrà unitamente alla rata di pensione di luglio 2022; qualora i soggetti di cui al presente punto risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'Inps, l'erogazione sarà disposta a cura dell'ente previdenziale che ha in pagamento la pensione;
- per i lavoratori domestici il pagamento dell'indennità avverrà nel mese di luglio 2022 successivamente all'elaborazione delle domande pervenute;
- per i titolari nel mese di giugno 2022 delle prestazioni NASpI e DIS-COLL, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle indennità Covid-19 2021, il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022;
- per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda, il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti di cui ai punti precedenti, nel mese di ottobre 2022;
- per i titolari nel mese di giugno 2022 di RdC, il pagamento dell'indennità, attraverso l'accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avverrà a luglio 2022, successivamente all'individuazione della platea di beneficiari dell'erogazione dell'indennità, da parte di ciascuna gestione, e pertanto non pagabili come titolari di RdC nel caso di sovrapposizioni.

Indicazione dei contratti collettivi nell'atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture

Nella circolare n. 19/E/2022, l'Agenzia delle entrate offre la propria lettura delle modifiche al Superbonus e ai bonus diversi dal Superbonus, delle misure antifrode e delle modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122, D.L. 34/2020, dedicando, per quanto più di interesse, il paragrafo 8, scritto con il contributo del Ministero del lavoro, all'obbligo di indicazione dei contratti collettivi nell'atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture.

Contratto collettivo applicato

Per assicurare condizioni di lavoro adeguate nel settore dell'edilizia e per accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'articolo 28-quater, Decreto Sostegni-ter, che ha riprodotto l'articolo 4 del decreto Frodi, ha inserito, dopo l'articolo 1, comma 43, Legge di Bilancio 2022, il comma 43-bis, il quale prevede che per i lavori edili di cui all'allegato X, D.Lgs. 81/2008, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121, D.L. 34/2020, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, dall'articolo 1, comma 12, L. 205/2017, e dall'articolo 1, comma 219, L. 160/2019, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51, D.Lgs. 81/2015. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, dev'essere poi riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

L'articolo 23-bis del decreto Ucraina ha modificato il comma 43-bis, stabilendo che tale previsione si riferisce alle opere, intese in senso ampio e non solo ai lavori edili il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili; tale modifica normativa ha, quindi, ampliato la portata applicativa del comma 43-bis, in quanto l'adempimento ivi previsto interessa un maggior numero di interventi, atteso che il limite dimensionale dev'essere parametrato al valore dell'opera complessiva e non più soltanto alla parte di lavori edili.

In altri termini, il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d'opera o di appalto (che contiene l'atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili di cui all'allegato X, D.Lgs. 81/2008, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, come sopra definiti.

Allo stato, secondo l'Agenzia, sono in possesso dei richiamati requisiti i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Cnel:

- F012 - Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (tale Ccnl ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016) sottoscritto da Ance, Legacoop produzione e servizi, Confcooperative lavoro e servizi, Agci produzione e lavoro, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil;
- F015 - Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini sottoscritto da Anaepa Confartigianato edilizia, Cna costruzioni, Fiae Casartigiani, Claa edilizia, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil;
- F018 - Ccnl per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini aderenti a Confapi Aniem (tale Ccnl ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017) sottoscritto da Confapi Aniem, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil.

È, comunque, onere del committente dei lavori richiedere l'inserimento dell'indicazione dei con-

tratti collettivi o verificarne l'inserimento, in quanto l'omessa indicazione nell'atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti. Ciò vale anche se il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor o se i lavori edili siano oggetto di subappalto: in tali casi devono essere indicati i contratti collettivi applicati dalle imprese cui sono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.

I commissionari dei lavori edili interessati dalla disciplina sono solo quelli che, per l'esecuzione degli interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori dipendenti, restando, invece, esclusi gli interventi eseguiti, senza l'impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell'attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

Decorrenza dei lavori interessati

Le prescrizioni del comma 43-bis operano con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

Indicazione in fattura

Il citato comma 43-bis stabilisce anche che il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, dev'essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori stessi.

La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori, anche se obbligatoria, non comporta, tuttavia, il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento.

Congruità della manodopera e idoneità tecnico professionale

Anche se per finalità diverse dalla detraibilità delle spese, resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle previsioni:

- in materia di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro 143/2021 (in particolare l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa affidataria l'attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori);
- sull'obbligo della verifica dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008.

Benefici interessati

Le disposizioni si applicano ai contribuenti che fruiscono direttamente in dichiarazione dei redditi o che optano per le alternative alla fruizione diretta delle seguenti agevolazioni:

- Superbonus;
- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- detrazione per le spese sostenute per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- bonus mobili, con riferimento ai presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- bonus verde.

Visto di conformità

Per il visto di conformità ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997- nei casi in cui tale adempimento sia prescritto dalla legge - i soggetti che lo rilasciano verificano, tra l'altro, che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, dev'essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione dev'essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Controlli

Sul piano dei controlli è previsto che l'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, "può avvalersi" dell'INL, dell'Inps e delle Casse edili.

L'Agenzia delle entrate riscontra la sussistenza del predetto requisito (indicazione del contratto collettivo applicato), mentre sono rimessi all'INL i controlli secondo le ordinarie procedure.

Rinnovi contrattuali marzo 2022

Centri elaborazione dati (Ced) – Accordo 9 marzo 2022

In data 9 marzo 2022 Assoced, Lait, con l'assistenza della Confterziario, Ugl Terziario federazione nazionale hanno rinnovato il Ccnl Centri elaborazione dati (Ced): di seguito le principali novità.

Minimi retributivi

A decorrere dal 1° aprile 2022, la retribuzione tabellare è pari ai seguenti importi:

Livelli	Paga base conglobata	Indennità di funzione	Totale
Q/Direzione	2.758,87	269,00	3.027,87
Q	2.507,28	234,00	2.741,28
1°	2.152,66	-	2.152,66
2°	1.927,22	-	1.927,22
3° S	1.847,77	-	1.847,77
3°	1.729,81	-	1.729,81
4°	1.609,53	-	1.609,53
5°	1.532,45	-	1.532,45
6°	1.294,15	-	1.294,15

A decorrere dal 1° maggio 2022, la retribuzione tabellare è pari ai seguenti importi:

Livelli	Paga base conglobata	Indennità di funzione	Totale
Q/Direzione	2.793,36	269,00	3.062,36
Q	2.538,62	234,00	2.772,62
1°	2.179,57	-	2.179,57
2°	1.951,31	-	1.951,31
3° S	1.870,87	-	1.870,87
3°	1.751,43	-	1.751,43
4°	1.629,65	-	1.629,65
5°	1.551,61	-	1.551,61
6°	1.310,33	-	1.310,33

A decorrere dal 1° marzo 2023, la retribuzione tabellare è pari ai seguenti importi:

Livelli	Paga base conglobata	Indennità di funzione	Totale
Q/Direzione	2.827,84	269,00	3.096,84
Q	2.569,96	234,00	2.803,96
1°	2.206,48	-	2.206,48
2°	1.975,40	-	1.975,40
3° S	1.893,96	-	1.893,96
3°	1.773,06	-	1.773,06
4°	1.649,77	-	1.649,77
5°	1.570,76	-	1.570,76
6°	1.326,50	-	1.326,50

A decorrere dal 1° aprile 2023, la retribuzione tabellare è pari ai seguenti importi:

Livelli	Paga base conglobata	Indennità di funzione	Totale
Q/Direzione	2.827,84	273,00	3.100,84
Q	2.569,96	238,00	2.807,96
1°	2.206,48	-	2.206,48

Contrattazione collettiva

2°	1.975,40	-	1.975,40
3° S	1.893,96	-	1.893,96
3°	1.773,06	-	1.773,06
4°	1.649,77	-	1.649,77
5°	1.570,76	-	1.570,76
6°	1.326,50	-	1.326,50

A decorrere dal 1° ottobre 2023, la retribuzione tabellare è pari ai seguenti importi:

Livelli	Paga base conglobata	Indennità di funzione	Totale
Q/Direzione	2.862,33	273,00	3.135,33
Q	2.601,30	238,00	2.839,30
1°	2.233,38	-	2.233,38
2°	1.999,49	-	1.999,49
3° S	1.917,06	-	1.917,06
3°	1.794,68	-	1.794,68
4°	1.669,89	-	1.669,89
5°	1.589,92	-	1.589,92
6°	1.342,68	-	1.342,68

A decorrere dal 1° aprile 2024, la retribuzione tabellare è pari ai seguenti importi:

Livelli	Paga base conglobata	Indennità di funzione	Totale
Q/Direzione	2.862,33	278,00	3.140,33
Q	2.601,30	242,00	2.843,30
1°	2.233,38	-	2.233,38
2°	1.999,49	-	1.999,49
3° S	1.917,06	-	1.917,06
3°	1.794,68	-	1.794,68
4°	1.669,89	-	1.669,89
5°	1.589,92	-	1.589,92
6°	1.342,68	-	1.342,68

A decorrere dal 1° settembre 2024, la retribuzione tabellare è pari ai seguenti importi:

Livelli	Paga base conglobata	Indennità di funzione	Totale
Q/Direzione	2.896,81	278,00	3.174,81
Q	2.632,64	242,00	2.874,64
1°	2.260,29	-	2.260,29
2°	2.023,58	-	2.023,58
3° S	1.940,16	-	1.940,16
3°	1.816,30	-	1.816,30
4°	1.690,01	-	1.690,01
5°	1.609,07	-	1.609,07
6°	1.358,86	-	1.358,86

Apprendistato professionalizzante - Assunti dal 26 aprile 2012

Livello	Da mese	A mese	Inquadramento economico
2	1	18	Livello 3°
	19	36	Livello 3° Super
3 Super	1	18	Livello 4°
	19	36	Livello 3°
3	1	18	Livello 5°
	19	36	Livello 4°

Contrattazione collettiva

4	1	18	Livello 6°
	19	36	Livello 5°
5	1	24	Livello 6°

Altri elementi retributivi

Indennità di funzione - Quadri

Alla categoria di Quadro verrà mensilmente corrisposta un'indennità di funzione pari a:

dal 1/4/2022			
Quadri di Direzione	269,00 per 14 mensilità	Quadri	234,00 per 14 mensilità
dal 1/4/2023			
Quadri di Direzione	273,00 per 14 mensilità	Quadri	238,00 per 14 mensilità
dal 1/4/2024			
Quadri di Direzione	278,00 per 14 mensilità	Quadri	242,00 per 14 mensilità

Elemento economico di garanzia

A favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al Ccnl è riconosciuto un importo a titolo di elemento economico di garanzia.

L'elemento economico di garanzia è disciplinato secondo i seguenti principi:

- verrà erogato con la retribuzione di aprile 2025;
- compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di sostegno all'occupazione in forza al 31 marzo 2025, che risultino iscritti nel LUL da almeno 6 mesi;
- per i lavoratori a tempo parziale, l'importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità previsto dal Ccnl;
- l'importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il Tfr;
- l'importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente Ccnl, che venga corrisposto successivamente al 1° aprile 2022;

Le aziende in situazione di crisi possono, con accordo aziendale, stabilire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell'elemento economico di garanzia per l'anno di competenza.

Quadri, I e II livello	III e IV livello	V e VI livello
90 € lordi	75 € lordi	60 € lordi

Welfare aziendale

A decorrere dal 2022, le aziende devono attivare a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti piani e strumenti di *flexible benefits* del valore di:

- 150 euro per il 2022;
- 150 euro per il 2023;
- 150 euro per il 2024, da erogare entro il mese di settembre di ciascun anno di riferimento e comunque in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del Tfr.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto sempre di ogni anno:

- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio-31 dicembre di ciascun anno.

Contrattazione collettiva

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.

Contratto a tempo determinato

Limiti quantitativi

Le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, visto quanto stabilito dall'articolo 23, D.Lgs. 81/2015, confermano nelle misure di seguito indicate il numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna unità produttiva.

La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.

Base di computo	Contratti a tempo determinato
0 - 4	3
5 - 9	4
10 - 20	5
Oltre 20	30%

Diritto di precedenza

I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda per un periodo superiore a 6 mesi, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine ovvero per mansioni professionalmente compatibili rientranti nel medesimo livello.

Assistenza sanitaria integrativa - Fondo sanitario Easi

A decorrere dal 1° aprile 2022 il contributo annuale è fissato in 204 euro suddivisi in 12 rate mensili di cui 15 euro a carico del datore di lavoro e 2 euro a carico di ciascun lavoratore iscritto al Fondo Easi.

Il datore di lavoro che ometta il versamento è tenuto a corrispondere al lavoratore in busta paga un elemento distinto della retribuzione di 36 euro per 14 mensilità, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il Tfr.

Ente bilaterale- Fondo bilaterale Ebce

A decorrere dal 1° aprile 2022, la quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ebce è fissata nella misura globale di 11 euro mensili per 14 mensilità, di cui 8 euro a carico dei datori di lavoro e 3 euro a carico dei lavoratori.

Il versamento è dovuto per tutte le tipologie di lavoratori subordinati e avrà decorrenza dal mese di iscrizione.

Per i lavoratori assunti a tempo parziale il versamento è dovuto comunque in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente Ccnl, sarà dovuta una sola iscrizione all'Ente.

Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 26 euro.

Tale elemento deve essere corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il Tfr.

L'importo non è riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale.

Principali scadenze dei mesi di agosto e settembre

lunedì 22 agosto

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

Versamento ritenute da modello 730 – Sostituti d'imposta

Versamento delle ritenute, risultanti dai modelli 730, effettuate sulle retribuzioni erogate nel mese di luglio ai lavoratori che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Contributi Inps – Artigiani e commercianti

Versamento della seconda rata trimestrale dei contributi dovuti sul minimale.

Autoliquidazione Inail – Versamento rata premio

Versamento della rata, maggiorata degli interessi, del premio Inail relativo al saldo 2021 e all'acconto 2022, pari al 25% del premio, da parte dei soggetti che hanno optato per il pagamento rateale.

Enasarco – Versamento

Versamento dei contributi relativi al II trimestre relativi agli agenti e rappresentanti.

mercoledì 31 agosto

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Fasi – Versamento

Pagamento dei contributi relativi al III trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.

venerdì 16 settembre

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Contributi Inps – Datori di lavoro agricolo

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al I trimestre.

venerdì 30 settembre**UniEmens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Inps – Versamenti volontari

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al II trimestre.



TeamSystem Studio Cloud

Esperienza digitale per Commercialisti e Consulenti del lavoro

La soluzione per innovare
e far crescere il business del Professionista.
Una piattaforma collaborativa, sicura, mobile e in cloud.

Per info: www.teamsystem.com/teamsystem-studio-cloud

TEAMSYSTEM LABOUR REVIEW

Redazione:

 **Euroconference**
Editoria

Editrice TeamSystem

Sede: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro

Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino

Reg. Trib. Pesaro n° 443/98

S.E. o O.

Riproduzione vietata



 **TeamSystem**

PREMIUM PARTNER